

**Geom. Bruno Lorieri - via Prov. Carrara Avenza, 138
54031 - Avenza - tel./fax 0585/858929**

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Oggetto: Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato di civile abitazione, in base alla L.R. 10/79 sito in Comune di Carrara, loc. Marina di Carrara, Via Bassa 4.

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Proprietà: Corsi Bruna e Corsi Dealta.

I lavori oggetto della Concessione Edilizia n° 151 del 10.07.1995 consistevano nella ristrutturazione ed ampliamento a fabbricato di civile abitazione, in base alla L.R. n.10/79, ubicato nel Comune di Carrara loc.Marina di Carrara, Via Bassa e contraddistinto catastalmente al Fg. 89 Mapp.318-319-320 e ricadenti secondo il PRG vigente in zona agricola.

In fase di realizzazione dell'opera di cui all'oggetto si sono dovute apportare alcune varianti, al progetto originario, che non hanno modificato nè la struttura del fabbricato nè hanno comportato aumenti di superfici o volumi, anzi come più dettagliatamente specificato nella tavola 3 allegata si è ottenuto una piccola riduzione sia delle superfici che dei volumi, e più precisamente:

- superficie utile variata mq. 108,94;
- superficie utile concessionata mq. 109,22;

- superficie coperta variata mq. 129,84;
- superficie coperta concessionata mq. 131,27;

- volume variato mc. 460,93;
- volume concessionato mc. 466,01.

Le varianti apportate al progetto originario approvato consistono nell'arretramento di cm.30 delle pareti perimetrali lato est e ovest della porzione di fabbricato in ampliamento, inoltre si è proceduto alla trasformazione da finestra a porta finestra dell'apertura, sul lato nord, in corrispondenza del disimpegno della zona notte, tale

modifica si è resa necessaria al fine di consentire un miglior accesso al terreno retrostante il fabbricato.

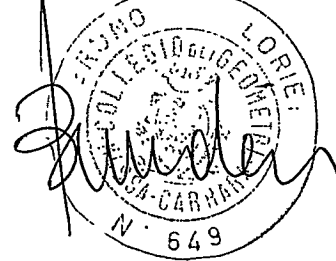
L'altezza fuori terra del fabbricato, di ml. 3,55, risulta inalterata rispetto allo stato concesso, così come risulta invariata l'altezza interna di ml. 2,70.

Si precisa inoltre che nessuna altra modifica al di fuori di quelle sopra esposte è stata apportata al fabbricato in questione e che lo stesso è stato realizzato secondo quanto disposto dalla Concessione Edilizia sopracitata.

Quanto sopra esposto risulta evidenziato negli elaborati allegati.

Carrara li 09.04.1996

IL TECNICO
Geom. Bruno LORIERI



COMUNE DI CARRARA	
21 OTT. 1985	CAT. 103
Prot. 28156	CLAS. e

REGIONE TOSCANA 151/es

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MASSA CARRARA

VIA DEMOCRAZIA, 17 - 54100 MASSA - TEL. 0585/43791/2

PROT. N.
da citare nella risposta

DATA

4 SET. 1995

ALLEGATI

RISPOSTA AL FOGLIO DEL

N.

OGGETTO: Leggi 2.2.1974 n. 64 e 5.11.1971 n. 1086 e L.R. 6.12.1982 n° 88.
Norme per la disciplina delle costruzioni in zona sismica e per
le opere in cemento armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica.
Progetto dei lavori di ampliamento e ristrutturazione fabbricato
ad uso civile abitazione sito in loc. marina del Comune di Carrara.
Pratica n° 679 c.a. n° 318.
Ditta: CORSI BRUNA.

COMUNE DI CARRARA	
UFFICIO GENIO CIVILE	
Protocollo N. 1128	e.p.c.
Data 23 OTT. 1995	

Alla Ditta CORSI BRUNA
Via della Bassa
MARINA DI CARRARA

Al Sindaco del Comune di
CARRARA

Vista la denuncia presentata dalla S.V. in data 24.08.1995
relativa al fabbricato indicato in oggetto, si restituisce un
esemplare del progetto vidimato da quest'Ufficio ai sensi delle
Leggi suindicate.

Si unisce per gli usi del Comune, una copia del progetto architettonico.

Un esemplare del progetto è custodito agli atti di quest'Ufficio.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo della conservazione degli atti vidimati da quest'Ufficio, presso il cantiere sin dall'inizio dei lavori e fino alla loro ultimazione, datati e firmati anche dal costruttore e dal Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori è responsabile della conservazione degli atti sopra citati, nonché della istituzione di un giornale dei lavori, in cui dovrà essere periodicamente annotata ogni fase più importante della esecuzione.

DELL'INIZIO DEI LAVORI DOVRA' ESSERE DATA COMUNICAZIONE A QUEST'UFFICIO ALMENO DIECI GIORNI PRIMA, MEDIANTE RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO, PRECISANDO LA DATA EFFETTIVA D'INIZIO DEI LAVORI STESSI.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Quirino Capuzzi)

mp/pc



COMUNE DI CARRARA

TABELLA E SCHEMI
per calcolo oneri di urbanizzazione e
percentuale afferente il costo di costruzione
L. 28 - 1 - 1977 n. 10 - LR. 30 - 6 - 84 n. 41
LR. 16 - 12 - 93 n. 94

PROPRIETARIO

CORSI BRUNA E

DE LITA

PROGETTISTA

GEOM. LORENZO BRUNO

Fabbricato sito in loc. M. CARRARA Via BASSA Mapp. 320 Foglio 89

☐ Progetto presentato in data 8.3.95 Prot. N° 9739 / 2266

☐ Soluzione N° presentata in data Prot. N°/.....

☐ Rinnovo presentato in data Prot. N°/.....

☐ Variante ☐ sostanziale ☐ non sostanziale presentata in data Prot. N°/.....

alla costruzione / ampliamento / modifiche / ristrutturazione /
di un fabbricato uso abitazione / artigianale o industriale / direzionale commerciale turistico / agri-
colo o rurale / pubblico o attrezzatura collettiva / dotato di impianti che utilizzano energia solare

con struttura portante in muratura e/o laterizio ☐ cemento armato ☒ altri ☐

Zonizzazione di (informativa)

PRGC zona Rurale

Zona di saturazione ☐ } Art. 16 Punto 3

Zona di espansione ☒ } L.R. 30/6/84 n. 41

Zona omogenea A / B / C / D / E / F / (D.M. 2-4-68 n. 1444)

Piano attuativo SI/NO PPA SI/NO PEEP SI/NO (Evidenziare con croce o circolo i casi ricorrenti)

VOLUMI COMPLETAMENTE NUOVI

(vedi schema allegato progetto)

Volumi al di sotto del piano di campagna Mc ()

Volumi di reddito al di sotto del piano di campagna 1/3 = Mc

(vedi allegato a delibera Consiglio Comunale N° 840 del 21/11/84)
N° 51 del 27/04/94)

Volumi dal piano di campagna alla gronda e/o secondo quanto previsto delibera-
zione Consiglio Comunale e N.T.A. del PRGC e Reg. Edil. Cam. Mc 148.76

Portici in aggiunta o pilotis 1/3 = Mc

Volumi da sottrarre per variante, volume tecnico, esenzione, altro Mc

TOTALE Mc 148.76 F.T.

VOLUMI DA RISTRUTTURARE

Interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla L.R. 21/5/80 N° 59
categoria D1 / D2 / D3 // Ristrutturazione urbanistica

Volumi al di sotto del piano di campagna Mc ()

Volumi di reddito al di sotto del piano di campagna 1/3 = Mc

(vedi allegato a delibera Consiglio Comunale N° 840 del 21/11/84)
N° 51 del 27/04/94)

Volumi dal piano di campagna alla gronda e/o secondo quanto previsto delibera-
zione Consiglio Comunale e N.T.A. del PRGC e Reg. Edil. Com. Mc 317.25

Portici in aggiunta o pilotis Mc

Volumi da sottrarre per variante, volume tecnico, esenzione, altro 1/3 = Mc

TOTALE Mc 317.25 F.T.

FABBRICATI RESIDENZIALI

VOLUMI NUOVI CALCOLO ONERI DI URBANIZZAZIONE

(Mc) × (ipotesi A B C D) × (coefficiente tabella C × 0,9)
(0,80 se caso previsto al punto 2 art. 21 L.R. 41/84) =

Importo oneri di urbanizzazione

NB. Applicando le riduzioni di cui al 2° e 3° comma art. 16 L.R. 41/84 e relativa del C.C. n. 840 del 21/11/84, queste possono essere cumulate a quelle previste dall'art. 21 della L.R. 41/84 fino ad un massimo del 50% delle tabelle regionali.

	MC		EVENTUALI RIDUZIONI		COEFF. TAB. C	COEFF. D'AGGIORN.	
PRIMARIA	148.76	×	(8.177 × 1.029)	×	5210		= L. 775.000
SECONDARIA	148.76	×	(46.637 × 1.029)	×	10.600		= L. 1577.000

AGGIORNAMENTI PER DOMANDE PRESENTATE

Dal 1/1/86 al 15/8/88 + 8%
Dal 16/8/88 al 19/6/89 + 4%
Dal 20/06/89 al 26/04/94 + 5%

Per le domande presentate
dal 27/04/94 al _____

Vedere allegato B
delibera n° 51 del 27/04/94

VOLUMI DA RISTRUTTURARE

(Mc) × (ipotesi A B C D) × (coefficiente tabella C × 0,9)
(0,80 se caso previsto al punto 2 art. 21 L.R. 41/84) =

Importo oneri di urbanizzazione

NB. Applicando le riduzioni di cui al 2° e 3° comma art. 16 L.R. 41/84 e relativa del C.C. n. 840 del 21/11/84, queste possono essere cumulate a quelle previste dall'art. 21 della L.R. 41/84 fino ad un massimo del 50% delle tabelle regionali.

	MC		EVENTUALI RIDUZIONI		COEFF. TAB. C	COEFF. D'AGGIORN.	
PRIMARIA	317,25	×	(8.177 × 1.029)	×	3120		= L. 990.000
SECONDARIA	317,25	×	(46.637 × 1.029)	×	6300		= L. 1999.000

FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE O DI CUI AL D.M. 10.5.77

TABELLA « D » Percentuali del contributo del costo di costruzione (art. 3 e 6 Legge 20.1.1977 n. 10)

Caratteristiche tipologiche delle costruzioni	Comuni con coefficiente territoriale maggiore di 1.20	Comuni con coefficiente territoriale compreso tra 1 e 1.20 Carrara	Comuni con coefficiente territoriale compreso tra 0.80 e 1	Comuni con coefficiente territoriale minore di 0.80	Note
1) Abitazioni aventi superficie utile: a) superiore a mq 160 e accessori $\leq$ mq 60 10% 9% 8% 7% b) compresa tra mq 160 e mq 130 e accessori $\leq$ mq 55 9% 8% 7% 6% c) compresa tra mq 130 e mq 110 e accessori $\leq$ mq 50 9% 8% 7% 6% d) compresa tra mq 110 e mq 95 e accessori $\leq$ mq 45 8% 7% 8% 3% e) inferiori a mq 95 e accessori $\leq$ mq 40 8% 7% 7% 3% 2) Abitazioni aventi caratteristiche di lusso (D.M. 2.8.1969) 10% 10% 10% 10%					

Qualora la superficie degli accessori superi quella indicata a fianco di ciascuna categoria la percentuale da applicare è quella della categoria immediatamente superiore.

Le percentuali di applicazione sopra indicate sono ridotte di 1 punto nei seguenti casi:

- per gli edifici che vengono dotati, ai fini del riscaldamento invernale e/o del condizionamento estivo, di sistemi costruttivi ed impianti che utilizzino l'energia solare;
- per gli edifici da realizzare con struttura portante in muratura di pietrame e/o laterizio;
- gli interventi, per installazione di impianti relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio energetico sono assimilati a manutenzione straordinaria ex art. 9 della Legge 10/1977 (art. 5 Legge 29.5.1982 n. 308).

COSTO CALCOLATO IN BASE AL D.M. 10.5.77		PERCENTUALE TABELLA D		IMPORTO DA VERSARE	
	×		-		
MC		COSTO A MC QUADRO N. 2		PERCENTUALE TABELLA D	IMPORTO DA VERSARE
317.25	×	97.000	×	7%	2.154.000
MC		COSTO A MC QUADRO N. 2		PERCENTUALE TABELLA D	IMPORTO DA VERSARE
148.76	×	158.000	×	7%	1.645.000
MC		COSTO A MC QUADRO N. 2		PERCENTUALE TABELLA D	IMPORTO DA VERSARE
	×		×		
TOTALE					

RIEPILOGO GENERALE

CONTRIBUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 1^a

L. 1.765.000

CONTRIBUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 2^a

L. 3.576.000

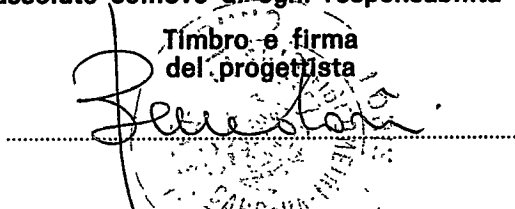
CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE

L. 3.799.000

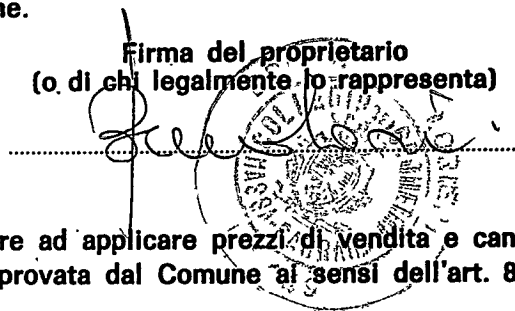
CONCESSIONE GRATUITA AI SENSI

I sottoscritti dichiarano che il progetto ed il presente allegato sono compilati in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti di edilizia, e delle norme urbanistiche vigenti nel Comune e ciò, ad ogni effetto, anche delle proprietà confinanti e nei riguardi dei terzi e cioè con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune.

Timbro e firma
del progettista



Firma del proprietario
(o di chi legalmente lo rappresenta)



Il sottoscritto proprietario dichiara di volersi impegnare ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 18.1.77 n. 10.

Firma del proprietario
(o di chi legalmente lo rappresenta)

.....

(Vedi atto Notaio del)

Controllato ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

 24/6/95

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

Carrara, li

AL COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

PROGETTO DI:

di proprietà:

sito in

Via

mapp. n.

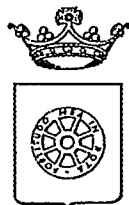
foglio n.

NON RIENTRANTE NEI CASI RICHIESTI.

Il sottoscritto nella qualità di progettista delle opere di cui alla presente richiesta, presa conoscenza della circolare n. 4 del 5.2.60 della Direzione Generale dei Servizi Antincendi e della nota n. 1088 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa-Carrara, e D.M. 16.2.82 dichiara sotto la propria responsabilità che il progetto riguarda edificio per il quale a mente della circolare e D.M. suddetti non è imposto l'obbligo di sottoporre gli elaborati tecnici all'esame del locale Comando Vigili del Fuoco in quanto:

Carrara, li

Timbro e firma
del Progettista



COMUNE DI CARRARA SETT.URBANISTICA

Oggetto: Foglio istruttoria.
(memoria D.L.193/95)

Prot.N° 9439/2266 assegnata, nei termini dell'art.5 della legge 241/90, per il compimento
dell'istruttoria tecnica all'istruttore direttivo tecnico
Sig. LUCA GALLETTO.

Presentazione istanza	del <u>8/3/95</u>		<u>1°</u>
richiesta integrazione <u>(colopo l'istruttoria)</u>	del <u>27/4/95</u>		<u>gg.</u>
ottemperato alla richiesta	del <u>5/5/95</u>		<u>gg.</u>
fine istruttoria	del <u>27/3/95</u>		<u>gg.</u>
invio al Funzionario Tecnico	del <u>10/5/95</u>		<u>gg.</u>
invio alla Commissione Edilizia	del <u>30/5/95</u>		<u>gg.</u>
analisi della Commissione Edilizia	del <u>1/6/95</u>		<u>gg.</u>
analisi della Comm.ne Ed.a Integrata	del <u> </u>		<u>gg.</u>
invio SS.MM.AA.	del <u> </u>		<u>gg.</u>
nulla osta SS.MM.AA.	del <u> </u>		<u>gg.</u>
invio proposta di provvedimento finale	del <u> </u>		<u>gg.</u>
invio Segreteria per la formazione dell'atto	del <u> </u>		<u>gg.</u>
relazione al Sindaco di non rispetto termini	del <u> </u>		<u>gg.</u>
rilascio Concessione Edilizia	del <u> </u>		<u>gg.</u>

Il responsabile del procedimento
limitatamente all'istruttoria tecnica.

Il responsabile del procedimento
Il Funz. Tecnico geom. P. Luigi Mel

C O P I A

Al Settore Tributi
del Comune di

CARRARA

OGGETTO: Ritiro concessione onerosa edilizia. Adempimenti (RATE).

Il sottoscritto CORSI BRUNA residente in MARINA DI CARRARA VIA BERTOLONI,34
i qualità di intestatario dell'istanza presentata dalla S.V. in data 08/03/95 prot.n. 9739/2266 con
la quale si richiedeva la concessione di cui all'art.1 della Legge 28 gennaio 1977, n.10, per
lavori di AMPLIAMENTO FABBRICATO AD USO ABITAZIONE siti in MARINA DI CARRARA
VIA BASSA avendo ricevuto comunicazione in data 10/07/95 la medesima è stata accolta e
che vi è stato assegnato il n.151 di Concessione Edilizia rivolge rispettosa domanda di
rateizzazione.

A tal fine presenta fidejussione.....per garantire il
puntuale pagamento delle rate degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione
successive al rilascio della concessione presenta fidejussione, a favore di questo Comune,
quale reale e valida cauzione per un valore di L. 13.710.000, comprensivo delle eventuali
sanzioni previste dall'art.3 della Legge 28 febbraio 1985, n.47, per ritardato pagamento.

Vista altresì la reversale n°.....del.....quale contributo spese di
urbanizzazione primaria;

Vista altresì la reversale n°.....del.....quale contributo spese di
urbanizzazione secondaria;

Vista altresì la reversale n°.....del.....quale contributo spese
commisurate al costo di costruzione;
per un totale di L. 2.285.000 quale 1^a rata.

Carrara, lì

OSSEQUI
CORSI BRUNA

per accoglimento Settore Tributi
nulla-osta

firma e timbro

Prot.n.9739/2266 Concessione Edilizia a titolo oneroso n.151 del 10/07/95.
Tecnico GEOM.GALLETTO
Amministrativo SOGGIA

Modello 8/94.
Istruttoria 351/95

103

07/11/95

C



PRO

16082

Al Sig. Sindaco

del Comune di Carrara

Oggetto: Documentazione integrativa Pratica Corti Bruni e Destie
Prot. 9739/2266 del 08.03.95

Si allega alla presente ulteriore documentazione fotografica dal quale risulta si viene a manifestare un palazzo che si intendeva demolire nella pianura progettuale presentata.

In fede

Corti Bruni

COMUNE DI CARRARA	
P. 11. 3553	
D. 11. 5-5-95	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA A DOMANDA DI CONCESSIONE
EDILIZIA PER L'AMPLIAMENTO, IN BASE ALLA L. R. 10/79, DI
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE, POSTO IN COMUNE DI CARRARA
LOC. MARINA DI CARRARA, VIA BASSA, DI PROPRIETA' DELLE SIG.RE
CORSI BRUNA E CORSI DEALTA.

MANUFATTI DA DEMOLIRE





SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 63

Intervento a sostegno dell'Istituto Storico della Resistenza.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle iniziative promosse in occasione del 50° anniversario della Resistenza alla quale si richiama l'art. 1 dello Statuto regionale, e per il perseguimento delle proprie finalità di cui all'art. 4 dello Statuto stesso, con la presente legge sostiene l'attività dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana, allo scopo di contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale della Resistenza, quale valore fondamentale dell'ordinamento costituzionale.

Art. 2

1. Il Consiglio regionale è autorizzato a concedere in comodato gratuito all'Istituto, locali siti nella propria sede.

2. La concessione dei locali, deliberata dall'Ufficio di Presidenza, è subordinato alla stipula di una convenzione, di durata massima novennale, e rinnovabile, tra Ufficio di Presidenza e Istituto.

3. La convenzione dovrà, in particolare, prevedere l'impegno dell'istituto di fare dei locali la propria sede direzionale ed a consentirvi l'accesso agli studiosi ed al pubblico, nonché la consultazione del materiale documentario ivi conservato, secondo una regolamentazione propria dell'Istituto stesso.

4. La convenzione dovrà, altresì, porre a carico dell'Istituto gli oneri di manutenzione ordinaria dei locali, nonché delle relative utenze.

5. E' in ogni caso esclusa l'utilizzazione da parte dell'Istituto di attrezzature, mezzi e personale del Consiglio regionale.

Art. 3

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione

della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli del bilancio interno del Consiglio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 14 aprile 1995

Chiti

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 7 marzo 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 10 aprile 1995.

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 64

Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia necessari allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse in funzione della tutela ed utilizzazione del territorio.

2. La presente legge si applica nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, individuate dal piano regolatore generale comunale di cui all'art. 23 della L.R. 16/1/95 n. 5 recante "Norme per il governo del territorio";

3. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali previsto dall'art. 39 della Legge regionale citata, la presente legge si applica alle aree classificate, negli strumenti urbanistici comunali vigenti, zone omogenee e ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, ed a quelle comunque desti-

nate all'agricoltura da tali strumenti, anche se definite in maniera diversa da quelle del suddetto D.M.

4. I Comuni possono individuare negli strumenti urbanistici comunali e all'interno delle zone di cui al comma 2, aree soggette a particolare normativa al fine di salvaguardare l'ambiente e il paesaggio agrario. Tale normativa prevede l'integrazione dell'agricoltura con altri settori produttivi per la valorizzazione dell'economia rurale e montana.

Art. 2

Definizione delle attività

1. Ai fini della presente legge, sono considerate attività agricole quelle previste dall'art. 2135 del Codice Civile nonché quelle qualificate come agricole da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

2. Ai fini della presente legge sono considerate connesse a quelle agricole le seguenti attività esercitate da una o più aziende agricole:

a) le attività di promozione e di servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione

b) le attività faunistico-venatorie;

c) tutte quelle comunque definite tali da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge può contenere ulteriori specifiche in ordine alla definizione delle attività di cui al comma 2.

Art. 3

Nuove costruzioni rurali

1. Le nuove costruzioni rurali necessarie alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse sono consentite secondo quanto disposto dai successivi commi; fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 4 della L.R. 16.1.1995 n. 5.

2. L'azienda agricola per realizzare nuove costruzioni rurali deve mantenere in produzione superfici fondiari minime non inferiori a:

a) 0,8 ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ha quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;

b) 3 ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata;

c) 4 ha per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;

d) 6 ha per colture seminate, seminativo arborato, prato, prato irriguo;

e) 30 ha per bosco ad alto fusto, bosco misto,

pascolo, pascolo arborato e castagneto da frutto;

f) 50 ha per bosco ceduo e pascolo cespugliato.

3. Per i fondi rustici con terreni di diverso ordinamento colturale la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiari minime previste dal comma 2.

4. Le Province, col piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 16 della L.R. 16.1.1995 n. 5, possono stabilire superfici minime maggiori di quelle definite al comma 2; con tale piano le Province definiscono inoltre ulteriori parametri per consentire alle aziende agricole la realizzazione di nuove costruzioni rurali in considerazione di:

a) prodotto lordo vendibile

b) impegno di manodopera

c) tipologie produttive.

5. Non sono consentite nuove costruzioni rurali nelle aziende agricole che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, siano state interessate, al di fuori di quanto previsto dai programmi di cui all'art. 4, da trasferimenti parziali di proprietà nei dieci anni precedenti la presentazione della domanda di concessione.

6. Sono fatti salvi i trasferimenti che abbiano origine da risoluzione di contratti di mezzadria, da procedure espropriative o da successioni ereditarie, o derivanti obbligatoriamente dall'applicazione di normative comunitarie o nazionali.

7. L'edificazione di nuove costruzioni ad uso abitativo è consentita, fermo quanto previsto dal comma 2, se riferita esclusivamente all'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2 comma 1, e alle esigenze abitative degli imprenditori agricoli, impegnati nella conduzione del fondo, così come definiti dalla L.R. n. 12.1.1994 n. 6 o degli addetti impiegati a tempo indeterminato. Tali esigenze devono essere dimostrate dal programma di cui all'art. 4, il quale deve comunque prevedere la necessità di utilizzo di almeno 1.728 ore lavorative annue per ogni unità abitativa.

8. Gli strumenti urbanistici comunali, o apposite varianti ad essi, provvedono a disciplinare le costruzioni rurali ad uso abitativo fissandone le dimensioni e le tipologie, disponendone eventualmente anche l'eventuale divieto di realizzazione in determinate aree; in via transitoria e fino a tale definizione la dimensione massima ammissibile di ogni unità abitativa è di mq. 110 di superficie dei vani abitabili.

9. La costruzione di annessi agricoli è consentita qualora risulti commisurata alla capacità produttiva del fondo o alle reali necessità delle attività connesse; tali esigenze devono essere dimostrate dal programma di cui all'art. 4. Gli

strumenti urbanistici comunali o apposite varianti ad essi definiscono le dimensioni massime degli annessi che possono essere realizzati dalle aziende agricole anche in assenza dell'attribuzione del valore di piano attuativo al programma di cui all'art. 4.

10. La costruzione di annessi agricoli non è sottoposta al rispetto delle superfici minime fondiari previste dal comma 2 per le aziende che esercitano in via prevalente l'attività di coltivazione in serra fissa, di allevamento di ovicaprini o di animali minori, nonché la cinotecnica e l'acquacoltura. Gli annessi devono essere commisurati alle dimensioni dell'attività dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali e comunali. La prevalenza delle attività di cui al presente comma è verificata quando tali attività determinano almeno l'80% del prodotto lordo vendibile.

11. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 10, le opere necessarie alla realizzazione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive del fondo ovvero riferiti a fondi aventi superficie inferiore ai minimi di cui al comma 2 può essere consentita solo se prevista e disciplinata dagli strumenti urbanistici comunali.

12. E' ammessa l'installazione, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, di manufatti precari realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiati a terra, per le quali sono consentite esclusivamente le opere di ancoraggio, che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi. L'installazione potrà essere realizzata, previa comunicazione al Sindaco nella quale si dichiara:

- a) le motivate esigenze produttive, le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto;
- b) il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, comunque non superiore ad un anno;
- c) il rispetto delle norme di riferimento;
- d) l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione.

Art. 4

Programma di miglioramento agricolo-ambientale

1. Gli interventi di cui al precedente art. 3, sono consentiti a seguito dell'approvazione di un programma aziendale di miglioramento agricolo-ambientale che metta in evidenza le esigenze di realizzazione degli interventi edilizi o di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale.

2. Il programma contiene:

- a) una descrizione della situazione attuale

dell'azienda

- b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricole e/o delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;

- c) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché al potenziamento delle strutture produttive;

- d) l'individuazione dei fabbricati esistenti e da realizzare e dei relativi fondi collegati agli stessi;

- e) l'individuazione dei fabbricati presenti nell'azienda ritenuti non più necessari e coerenti con le finalità economiche e strutturali descritte dal programma

- f) la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione del programma stesso.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge può contenere ulteriori specifiche in ordine alla redazione del programma.

4. Il programma ha durata pluriennale e comunque non inferiore a 10 anni, e può essere modificato su richiesta dell'azienda agricola dopo il primo triennio a scadenze biennali.

5. Il programma è approvato dal Comune, previo parere dell'Ente delegato in materia di agricoltura e Foreste. tale parere consiste:

- a) nella verifica degli aspetti agronomici e forestali

- b) nella verifica degli aspetti paesistico-ambientali e idrogeologici

- c) in presenza del P.T.C., di cui all'art. 16 della L.R. 16.1.1995 n. 5, nella verifica di conformità con esso.

Nel caso in cui l'ente delegato sia diverso dalla Provincia, esso acquisisce il parere di cui alle lettere b) e c) attraverso apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7/8/90 n. 241.

Tale parere è rilasciato nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della richiesta di parere da parte del Comune che, trascorso detto termine, procede comunque all'esame e all'eventuale approvazione del programma.

6. L'approvazione del programma costituisce condizione preliminare per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. La realizzazione del programma è garantita da una apposita convenzione, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune, che stabilisca in particolare l'obbligo per il richiedente:

- a) di effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;

- b) di non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del

programma;

c) di non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare, per almeno 20 anni dall'ultimazione della costruzione;

d) di non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le stesse;

e) di realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze individuata degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli;

f) di prestare idonee garanzie per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) ed e);

g) di assoggettarsi alle sanzioni in caso di inadempimento. In ogni caso le sanzioni non devono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza.

Alle modifiche del programma previste dal comma 4, dovranno corrispondere le relative modifiche alle convenzioni.

7. Il programma, qualora contenga previsioni di interventi di ristrutturazione urbanistica o di nuova edificazione oltre i limiti di cui all'art. 3 comma 9 o dell'art. 5 comma 1, ha valore di piano attuativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. 16.1.1995 n. 5, ed è corredato dagli elaborati necessari.

8. Il Programma qualora preveda la realizzazione di strutture di interesse di più aziende agricole, riferite alle attività di cui art. 2, è proposto congiuntamente da tutte le aziende interessate o dal legale rappresentante delle stesse. La convenzione relativa impegna contestualmente le aziende interessate.

Art. 5

Interventi sul patrimonio edilizio esistente

1. Sono consentiti i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente delle aziende agricole, che non comportano mutamento della destinazione d'uso agricola:

a) manutenzione;

b) restauro e risanamento conservativo;

c) ristrutturazione edilizia senza aumento delle superfici né delle unità abitative;

d) ristrutturazione urbanistica senza aumento delle superfici né delle unità abitative, nei limiti del 10% del volume dei fabbricati aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito;

e) ampliamenti, "una tantum", non superiori al 10% del volume o della superficie utile del fabbricato oggetto della richiesta di concessione, fino ad un massimo di 300 mc. e comunque entro i limiti dimensionali previsti dallo strumento urbanistico comunale, purché tali interventi non comportino

un aumento delle unità abitative.

2. Sugli immobili con destinazione d'uso non agricola sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia e, nei limiti del 10% del volume del fabbricato esistente, di ristrutturazione urbanistica.

3. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso delle costruzioni rurali, ivi compresi quelli per i quali siano decaduti gli impegni assunti ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 10.2.1979 n. 10 e quelli di cui all'art. 4 della presente legge, sono consentiti previa sottoscrizione di convenzione da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spesa del richiedente, che individui le pertinenze degli edifici, comunque non inferiore ad 1 ha, e che impegni i proprietari alla realizzazione di interventi di sistemazione ambientale di queste, fornendo idonee garanzie, ovvero, in presenza di pertinenze di dimensioni inferiori, previa corresponsione di specifici oneri stabiliti dal Comune e connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo, in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Tali oneri ed impegni sostituiscono gli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

4. Sono consentiti, previa approvazione del programma aziendale di miglioramento agricolo-ambientale di cui all'art. 4 e fermo restando il rispetto delle superfici fondiari minime di cui all'art. 3, commi 2 e 3, gli interventi relativi a:

a) ristrutturazione edilizia con aumento di superfici o delle unità abitative agricole;

b) ristrutturazione urbanistica, di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, oltre i limiti fissati dalla lettera d) del comma 1, o comunque con aumento delle superfici o delle unità abitative agricole;

c) ampliamenti volumetrici eccedenti i limiti di cui al 1 comma, lettera e) o comunque con aumento di unità abitative agricole;

d) mutamento della destinazione d'uso agricola degli immobili che fanno parte di aziende agricole di dimensioni superiori a quelle fissate dal precedente art. 3, comma 2.

5. Gli immobili che mutano la destinazione d'uso agricola, sono computati ai fini del dimensionamento degli strumenti urbanistici generali.

Art. 6

Costruzione di impianti pubblici e di pubblico interesse

1. Per consentire la realizzazione di impianti pubblici o di pubblico interesse destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico e

dell'acqua, non previsti dagli strumenti urbanistici comunali, i Comuni provvedono con apposite varianti agli strumenti urbanistici stessi.

Art. 7

Compiti di coordinamento delle Province

1. Le Province nel piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 16 della L.R. 16.1.1995 n. 5, definiscono indirizzi, criteri e parametri per:

a) la individuazione nei P.R.G. comunali delle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola;

b) la valutazione dei programmi di miglioramento agricolo ambientale;

c) l'individuazione degli interventi di miglioramento fondiario per la tutela e la valorizzazione ambientale di cui all'art. 4 comma 2 lettera b)

d) l'individuazione degli interventi di sistemazione ambientale da collegare al recupero degli edifici che comporta il mutamento della destinazione d'uso agricola, delle pertinenze minime di tali edifici, degli oneri da porre a carico dei proprietari in mancanza di tali pertinenze;

e) l'omogeneità dei contenuti delle convenzioni di cui all'art. 4 comma 6.

Art. 8

Regolamento di attuazione

1. Il Consiglio regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ne approva il regolamento di attuazione.

Art. 9

Norme transitorie

1. Fino all'approvazione del piano strutturale previsto dalla L.R. 16/1/1995 n. 5 conservano efficacia le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorchè approvati in applicazione della L.R. 10.2.79 n. 10.

2. La disciplina del recupero del patrimonio edilizio esistente contenuta negli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, prevale su quanto disposto dall'art. 5 fino all'approvazione del piano strutturale previsto dalla L.R. 16/1/1995 n. 5.

3. Sono altresì fatti salvi gli impegni assunti in base alle convenzioni e agli atti d'obbligo unilaterali sottoscritti in base alle disposizioni della L.R. 10.2.79 n. 10.

4. Alle richieste di concessione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, se di maggior favore, le norme vigenti al momento della presentazione.

Art. 10

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

a) L.R. 19 febbraio 1979, n. 10, recante "norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole" e successive modifiche e integrazioni;

b) il 3° ed il 5° comma dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n. 59, recante "norme per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente";

c) l'art. 9/bis della L.R. 13 aprile 1982 n. 31 recante norme in materia di agevolazioni contributive e creditizie per gli insediamenti produttivi agricoli;

d) il comma 5° dell'art. 6 della L.R. 26 maggio 1993 n. 34, recante "norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica";

e) il comma 8 dell'art. 9 della L.R. 17 ottobre 1994 n. 76 recante "Disciplina delle attività agrituristiche".

Art. 11

Modifiche e integrazioni

1. Al comma 3° dell'art. 7 della L.R. 21 maggio 1980 n. 59, recante "norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente", sono soppresse le parole "fermo restando quanto specificamente disciplinato all'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 19 febbraio 1979 n. 10".

2. Il n. 6) del comma 2° dell'art. 6 della L.R. 13 aprile 1982 n. 31, recante norme in materia di agevolazione contributive e creditizie per gli insediamenti produttivi agricoli, è così sostituito:

"6) programma di miglioramento agricolo ambientale (nei casi in cui è prescritta la concessione edilizia) previsto dall'art. 5 della L.R. 14.4.95 n. 64 concernente la disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola."

3. Al comma 2° dell'art. 3 della L.R. 20 giugno 1988 n. 46, relativa agli "interventi regionali per l'elettrificazione rurale", sono soppresse le parole "ancorchè già deruralizzati ai sensi della L.R. 19.2.1979 n. 10".

4. Al comma 1° lettera a) dell'art. 4 della L.R. 23 gennaio 1989 n. 10, recante "norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca", sono soppresse le parole "ed adozione del parere ai fini urbanistici previsto dalla L.R. 10/79".

5. L'art. 4 della L.R. 26 maggio 1993 n. 34, recante "norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica", è sostituito dal seguente:

*"Art. 4**Disciplina degli impianti*

1. Gli impianti di acquacoltura sono considerati ai fini dell'attuale presente legge annessi agricoli ed ad essi si applica la legge regionale n. 64/14.4.1995.

2. Gli impianti previsti dal programma di miglioramento agricolo ambientale di cui alla sopracitata L.R. 14.4.1995 n. 64, ovvero dal piano di miglioramento aziendale di cui al Regolamento CEE 2328 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni, che rientrano nei limiti individuati nell'allegato "A" alla presente legge, sono considerati commisurati alla capacità produttiva del fondo e possono essere realizzati nelle zone indicate all'art. 1 della L.R. n. 64/14.4.95.

I programmi ed i piani devono dimostrare che le dimensioni e i volumi delle opere, di cui si chiede la realizzazione, sono commisurati alla capacità produttiva delle vasche. Il piano è altresì integrato da una relazione che descriva in modo sintetico gli effetti previsti:

- sui corpi idrici e sulle falde;
- sul suolo;
- sulla morfologia del territorio;
- sulla vegetazione.

3. I Comuni possono individuare nei propri strumenti urbanistici generali ambiti nei quali non è consentita tale realizzazione".

6. L'art. 5 della L.R. 26 maggio 1993 n. 34, è sostituito dal seguente:

*"Art. 5**Disciplina delle varianti*

1. La realizzazione degli impianti di acquacoltura che eccedono i limiti di cui all'allegato A, è consentita nelle zone di cui all'art. 1 della legge regionale 14.4.95 n. 64 purchè sia espressamente prevista e disciplinata negli strumenti urbanistici comunali. In sede di formazione del piano regolare generale, o con apposite varianti, il Comune può destinare specifiche aree all'attività di acquacoltura, anche prevedendo il ricorso al piano di cui all'art. 27 della legge 28 ottobre 1971, n. 865 in presenza di iniziative con carattere prevalentemente industriale."

7. Al comma 1° dell'art. 6 della L.R. 26 maggio 1993 n. 34, le parole "fino all'entrata in vigore delle normative provinciali previste dalla medesima legge" sono soppresse e sono così sostituite: "fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento delle Province."

8. Al comma 1° dell'art. 7 della L.R. 26 maggio 1993 n. 34, le parole "di cui all'art. 4, terzo comma" sono soppresse e sono così sostituite: "di cui all'art. 4, secondo comma"

1993 n. 34, le parole "previa sottoscrizione delle convenzioni o atti d'obbligo unilaterali di cui all'art. 5 della L.R. 19.2.1979 n. 10" sono soppresse e sono così sostituite: "previa sottoscrizione delle convenzioni di cui all'art. 5 della L.R. 14.4.95 n. 64".

10. All'art. 9 della L.R. 26 maggio 1993 n. 34, è aggiunto il seguente comma:

"3. In caso di impossibilità di pervenire agli accordi di programma, ovvero agli accordi di pianificazione di cui all'art. 36 della L.R. 16.1.1995 n. 5 recante "norme per il governo del territorio", la Regione provvede ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, 7 e 10 della citata L.R. 16.1.1995 n. 5, recante "norme per il governo del territorio".

11. Il comma 4 dell'art. 5 della L.R. 17 ottobre 1994 n. 76 recante "Disciplina delle attività agrituristiche" è così sostituito:

"4. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e secondo comma viene dimostrata mediante specifica relazione sull'attività agriturbistica prevista per il triennio successivo. Qualora sussistano le condizioni per la presentazione del programma di miglioramento agricolo ambientale di cui all'art. 4 della L.R. 14/4/1995, n. 64, la relazione sull'attività agriturbistica integra tale strumento. Qualora le imprese intendano accedere ai finanziamenti pubblici tale relazione è sostituita dal piano agricolo aziendale, con validità triennale, presentato dalle imprese ai sensi delle leggi vigenti."

12. Il comma 1 dell'art. 8 della L.R. 17 ottobre 1994 n. 76 recante "Disciplina delle attività agrituristiche" è così sostituito:

"1. L'esercizio dell'agriturismo è consentito nelle aree di cui all'art. 1 della L.R. 14/4/1995, n. 64, e nelle zone classificate, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, A non urbanizzate ed i parchi, negli strumenti urbanistici comunali."

13. La lettera c) del comma 1 dell'art. 9 della L.R. 17 ottobre 1994 n. 76 recante "Disciplina delle attività agrituristiche" è sostituita dalle presenti lettere:

"c) gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo in base al programma di cui all'art. 4 della L.R. 14/4/1995 n. 64

d) i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica."

14. Il comma 5 dell'art. 9 della L.R. 17 ottobre 1994 n. 76 recante "Disciplina delle attività agrituristiche" è così sostituito:

"5. Non è consentita la ristrutturazione ai fini agriturbistici degli annessi agricoli costruiti ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Legge Regionale 19 febbraio 1979, n. 10, nonché in quelli costruiti ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 14/4/1995, n. 64."

15. Il comma 6 dell'art. 9 della L.R. 17 ottobre 1994 n. 76 recante "Disciplina delle attività agrituristiche"

è così sostituito:

"6. Le concessioni edilizie relative agli interventi disciplinati dal presente articolo sono rilasciate previa sottoscrizione delle convenzioni o degli atti d'obbligo unilaterale di cui all'articolo 5, terzo comma, della Legge Regionale 19 febbraio 1979, n. 10, nonché delle convenzioni di cui all'art. 4 comma 6 della L.R. 14/4/1995, n. 64. Tali concessioni sono rilasciate gratuitamente."

16. La lettera b) del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 17 ottobre 1994 n. 76 recante "Disciplina delle attività agrituristiche" è così sostituita:

"b) Il parere espresso dall'Ente delegato in agricoltura, competente per territorio, sulla principale dell'attività agricola, sulla connessione dell'attività agriturbistica e sulla possibilità di utilizzazione degli edifici aziendali a fini agriturbistici, corredata, a seconda dei casi, da copia del programma di miglioramento agricolo ambientale di cui all'art. 4 della L.R. 14/4/1995, n. 64, del piano aziendale o della relazione di cui al precedente articolo 5, approvati."

17. Al 2° comma dell'art. 40 della L.R. 16.1.1995 n. 5 il 1° aliena della lettera f) è soppresso ed è sostituito dal seguente:

"- varianti di cui alla L.R. 14/4/95 n. 64 recante la disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola,"

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 aprile 1994

Chiti

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 7 marzo 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 10 aprile 1995.

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 65

Disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione delle legge 23 febbraio 1995, n. 43.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROLUNGA

la seguente legge:

Art. 1

Pubblicità delle spese elettorali dei candidati eletti Consiglieri regionali

1. L'art. 2, comma 1, della lr. 21 giugno 1983, n. 49 è sostituito dal seguente:

"Ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441 nonché dell'art. 5, comma 4, lett. a) e comma 5 della legge 23 febbraio 1995 n. 43, ciascun consigliere regionale, entro tre mesi dalla data delle elezioni, è tenuto a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale le dichiarazioni e gli atti di cui all'art. 2, comma 1, numeri 1), 2), e 3) della legge 441/1982.

2. Alla dichiarazione di cui all'art. 2, comma 1, n. 3) della legge 5 luglio 1982, n. 441 devono essere uniti gli allegati di cui all'art. 4, comma 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, nonché quelli prescritti dall'art. 7, comma 6 della legge 10 dicembre 1995, n. 515.

3. Gli atti e le dichiarazioni, con i relativi allegati, trasmessi a norma dei commi precedenti, sono liberamente consultabili presso gli uffici del Consiglio regionale."

2. L'art. 3, comma 1, della lr. 21 giugno 1983, n. 49 è sostituito dal seguente:

"Tutte le dichiarazioni obbligatorie ai sensi della presente legge devono essere effettuate su distinti moduli analitici predisposti a cura dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che ciascun interessato ha l'onere di ritirare presso gli uffici consiliari."

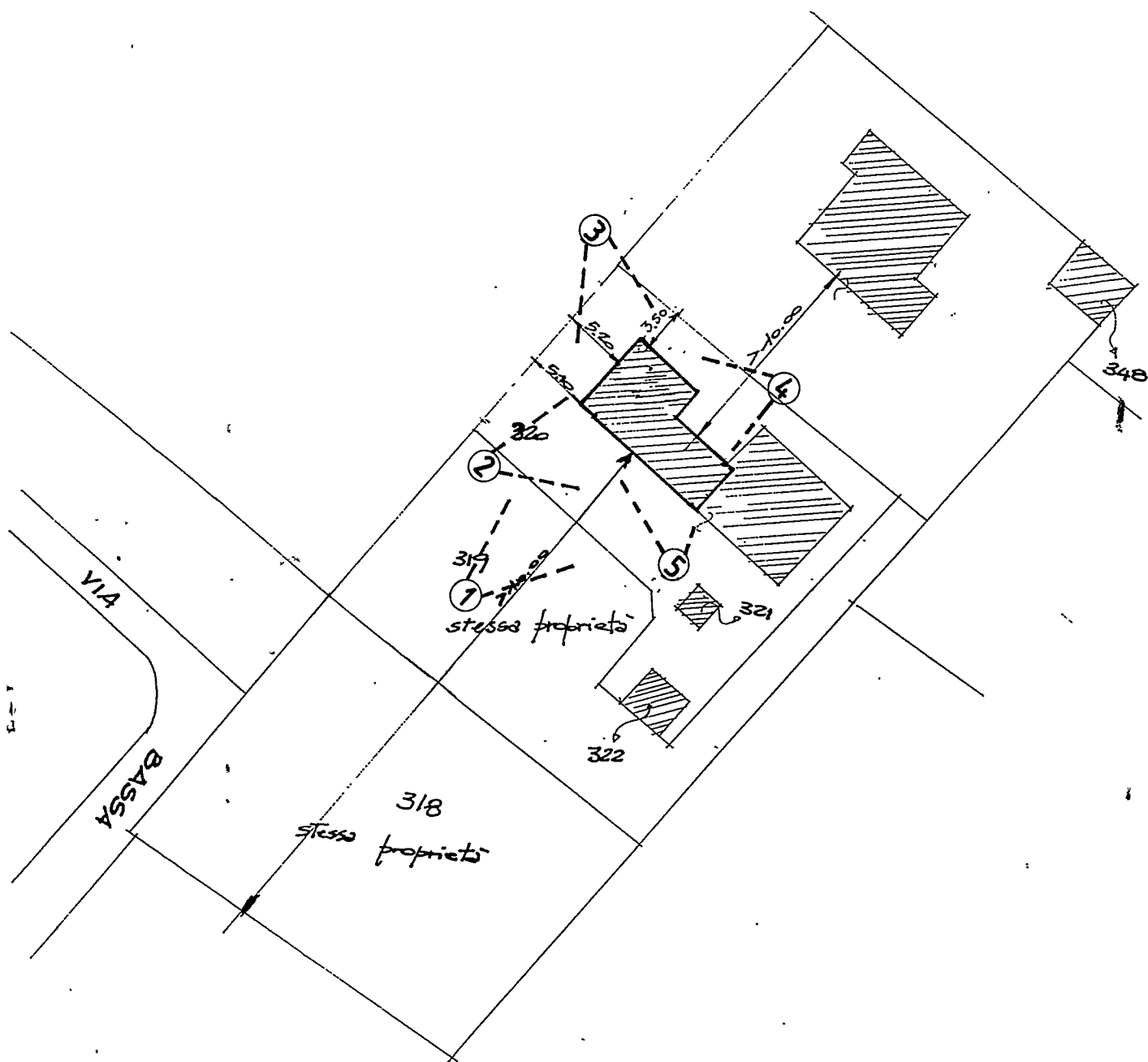
3. L'art. 6 della lr. 21 giugno 1983, n. 49 è sostituito dal seguente:

"1. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui ai precedenti articoli, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine non osservato. Nel caso di inosservanza della diffida il Presidente del Consiglio ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta utile.

2. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, il Regolamento del Consiglio disciplina le sanzioni a carico del consigliere per l'inosservanza della diffida".

4. All'art. 7 della lr. 21 giugno 1983, n. 49 è aggiunto il seguente comma 3:

"3. Le dichiarazioni dei consiglieri di cui all'articolo 2 della presente legge sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque mesi dalla data delle elezioni."



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Angoli di vista.

**Progetto di ristrutturazione e ampliamento
a fabbricato di civile abitazione sito nel
Comune di Carrara in loc. Marina di Carrara**

Proprietà: Corsi Bruna.



1.



2.



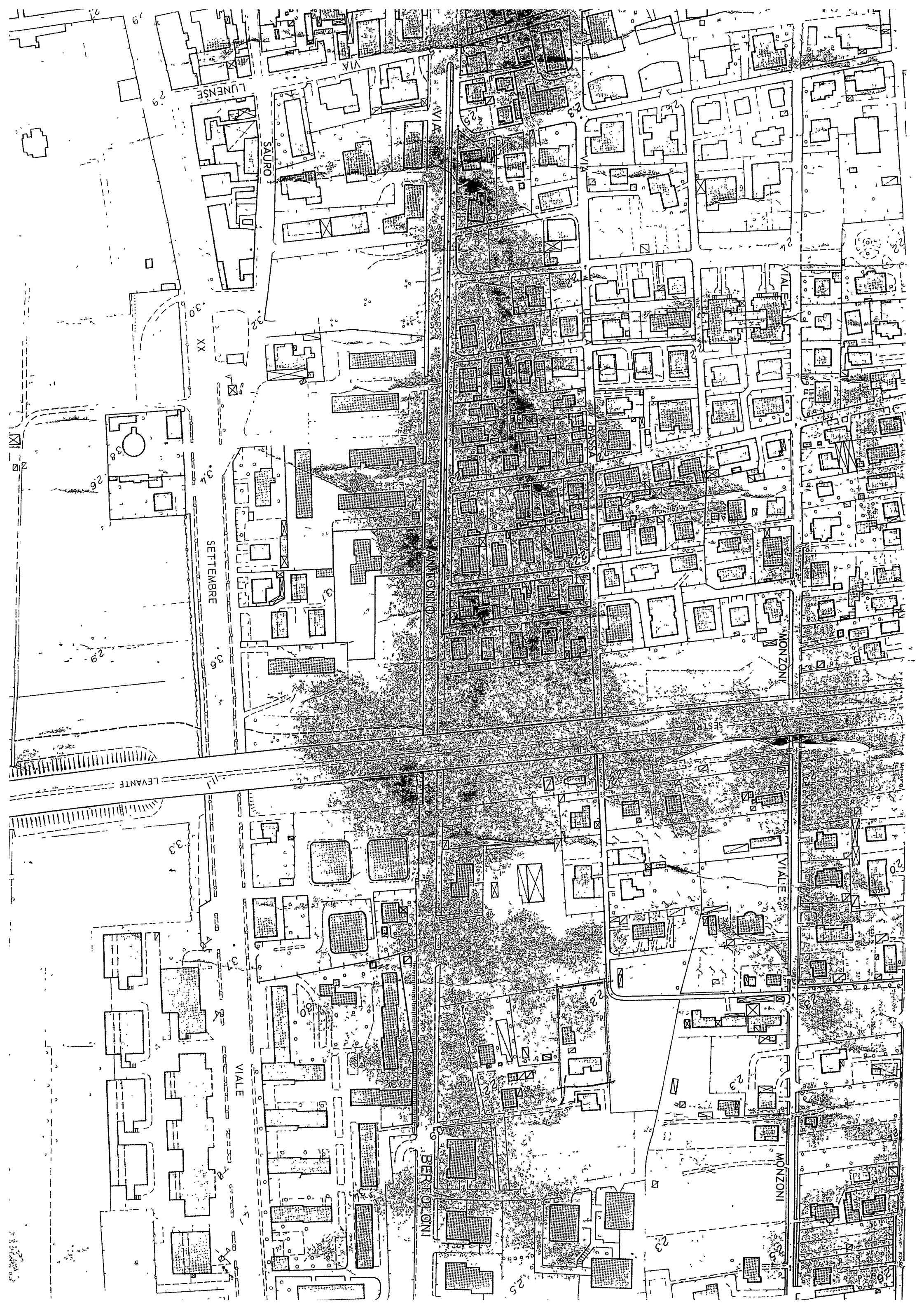
3.

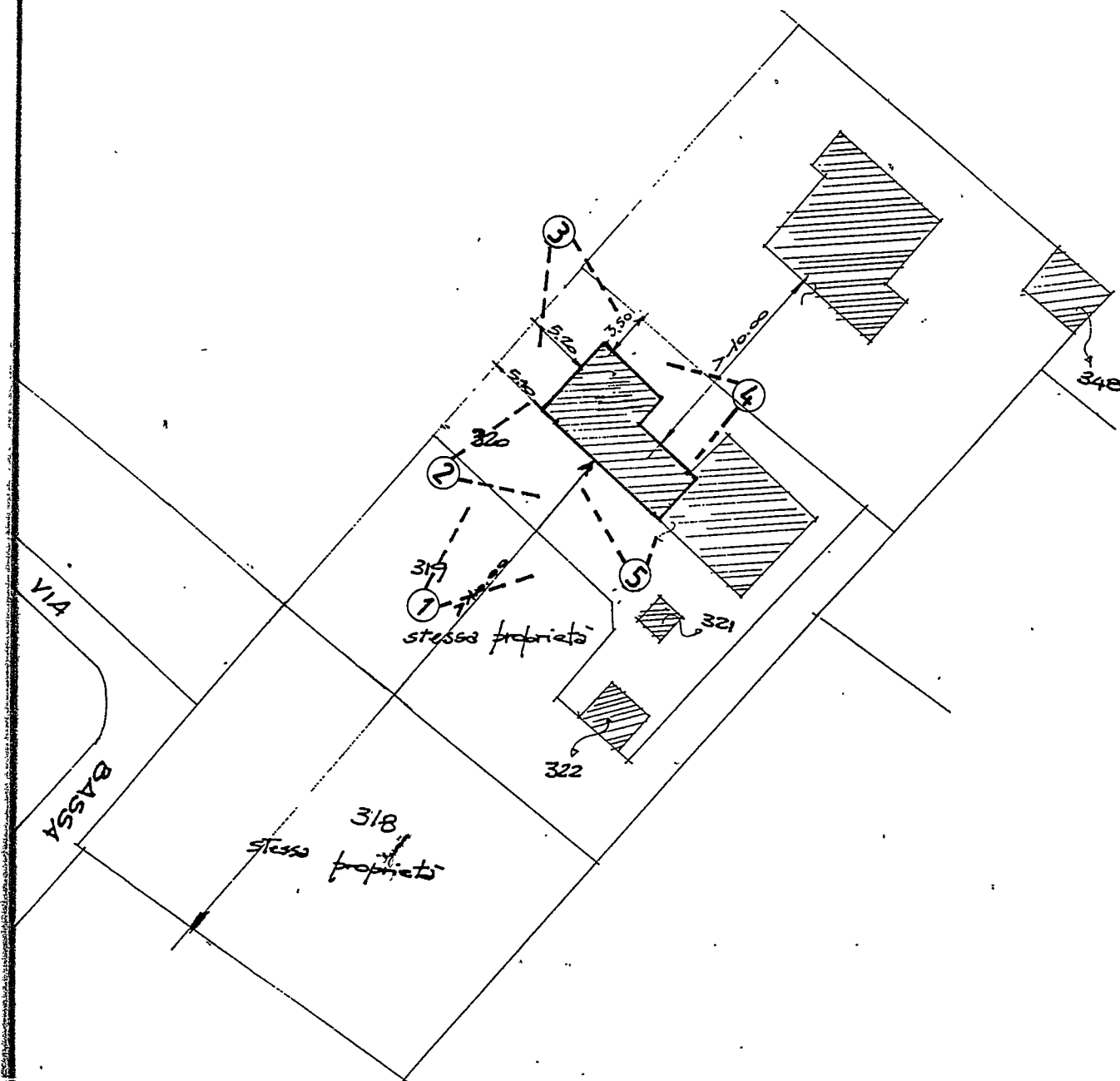


4.



5.





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Angoli di vista.

**Progetto di ristrutturazione e ampliamento
 a fabbricato di civile abitazione sito nel
 Comune di Carrara in loc. Marina di Carrara**

Proprieta': Corsi Bruna.

**COMUNE DI CARRARA
SETT. URBANISTICA**

Prot.n. 9739/2266 Concessione Edilizia
a titolo oneroso n°151 del 10/07/95.

n° 151/95.

**TAGLIANDO C
DICHIARAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(art. 16-17-18 del Regolamento Edilizio Comunale)**

**COPIA DA RESTITUIRE AL COMUNE DI CARRARA SETT. URBANISTICA.
COPIA PER IL TITOLARE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO.**

Al Sig. Sindaco
del Comune di
CARRARA

Il sottoscritto CORSI BRUNA in qualità di titolare della concessione edilizia n.151 del 10/07/95, dichiaro sotto la mia personale responsabilità in modo inequivocabile e senza possibilità di errore e di ulteriori correzioni che in data.....ho **ULTIMATO I LAVORI** di costruzione di cui al citato atto amministrativo.

In fede il proprietario

Il sottoscritto.....in qualità di tecnico, abilitato dalla legge, accettato l'incarico affidatomi dal Sig. CORSI BRUNA quale direttore dei lavori dichiaro che i lavori eseguiti ed ultimati sotto la mia personale responsabilità rispondono alla concessione edilizia n°151 del 10/07/95.

timbro

In fede il tecnico

La presente dichiarazione ha validità unica ed assoluta ed è dovuta ad uso legale.

In fede il tecnico

In fede il proprietario

E' d'obbligo la restituzione al Sett.Urbanistica. La mancata presentazione del tagliando o la sua presentazione senza preventivo ottenimento dell'allineamento comporta ai sensi dell'art.32 legge 17.8.42 n°1150 le sanzioni previste dall'art.41 della stessa legge modificata dall'art.13 della legge 6.8.67 n°765, ed inoltre quelle previste dall'art.17 della legge 28.1.77 n°10 nonché legge 28.2.85 n°47.

Prot.n.9739/2266 Concessione Edilizia a titolo oneroso n.151 del 10/07/95.
Tecnico GEOM.GALLETTO
Amministrativo SOGGIA

Modello 7/94.
Istruttoria 351/95

C O P I A

Al Sig. **Sindaco**
del Comune di

CARRARA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
RESA AI SENSI DELL'ART.4 LEGGE 15/68.

Il sottoscritto CORSI BRUNA nato a CARRARA il 15/10/17, residente in MARINA DI CARRARA indirizzo VIA BERTOLONI,34 C.F.CRSBRN17R55B832N in qualità di titolare della richiesta di concessione edilizia, avendo ricevuta Vostra comunicazione con Prot.n. 9739/2266 di accoglimento dell'istanza di Concessione Edilizia a titolo oneroso n.151 del 10/07/95, dichiara sotto la sotto la sua responsabilità di

d e l e g a r e

il Sig.a ritirare l'atto di concessione edilizia di cui sopra mallevando di tutte le responsabilità conseguenti l'Amministrazione Comunale.

Carrara, lì

OSSEQUI
CORSI BRUNA

COMUNE DI CARRARA

Attesto che la dichiarazione di cui sopra è stata sottoscritta alla mia presenza dal Sig. CORSI BRUNA documento di riconoscimenton°.....delprevia ammonizione sulla responsabilità penale cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Carrara, lì

Timbro ufficio

Cognome nome e qualifica rivestita

Prof.n. 9739/2266 Concessione Edilizia a titolo oneroso n.151 del 10/07/95.
Tecnico GEOM.GALLETTO
Amministrativo SOGGIA

Modello 10/94.
Istruttoria 351/95



MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO
E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
CONSERVAZIONE DEI CATASTI

- CATASTO TERRENI -

UFFICIO TECNICO ERARIALE : MASSA CARRARA
COMUNE CENSUARIO : CARRARA - I6AG
DATA : 09/02/93 ORA : 09:44:01 NUMERO : 84

mod. VCA

CONSULTAZIONE PER PARTICELLA
ATTUALE

Foglio : 89 Numero : 319

PARTITA n. : 36832

INTESTAZIONE - TITOLO

C. F.

- . BONANNI LUIGI.FU GIUSEPPE ; CONCEDENTE
- . CORSI BRUNA nata a CARRARA il 15/10/17 ; LIVELLARIA PER 1/2
- . CORSI DEALTA nata a CARRARA il 18/03/11 ; LIVELLARIA PER 1/2
- . STRENDA TEODOLINDA.VED CORSI nata a CARRARA il 23/03/91
- . USUFRUTTUARIA DI LIVELLO DI 1/3

CRSBRN17R55B832N
CRSDLT11C5AB832D

PARTICELLA

Superficie : 00.05.30
Qualita' : SEMIN ARBOR Classe : 3
Reddito Dominicale : 4.770 Reddito Agrario : 1.590

MUTAZIONE

Dati della nota : impianto meccanografico del 02/09/74

Codice 1 : 21 - codice 2 : 2 - codice 3 : 1

1 - FINE



AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CARRARA

La sottoscritta CORSI DEALTA, nata a Carrara il 18.03.1911, ed ivi residente in Marina di Carrara, via Bassa 20, c.f. CRS DLT 11C58 B8320 comproprietaria con la sorella CORSI BRUNA, nata a Carrara il 15.10.1917 e residente in Marina di Carrara, via Bertoloni 34, di un fabbricato ubicato in Comune di Carrara, via Bassa 4 contraddistinto in N.C.E.U. nel fg. 89 map. 320 sub. 2 e dei terreni di pertinenza del fabbricato sopra descritto censiti in N.C.T. nel fg. 89 mapp. 318-319

DELEGO

la sopracitata CORSI BRUNA a presentare, a proprio nome, presso la competente Amministrazione Comunale istanza di Concessione Edilizia atta a realizzare la ristrutturazione e l'ampliamento del fabbricato sopra descritto.

Carrara,

In fede

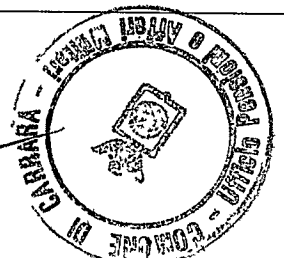
Basile Giulio

L'anno millenovecentonovanta **14 FEB. 1995**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

del mese di avanti a me **Basile Giulio**

è comparsa la Sig.ra **CORSI DEALTA** della cui identità sono certo per **C.F. n° 15937760 del 9/11/11** la quale mi ha reso la suesposta dichiarazione e la sottoscritta

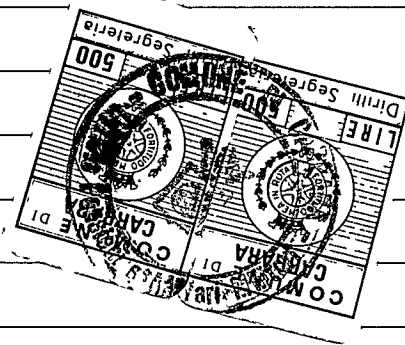


IL FUNZIONARIO INCARICATO

Basilio Giulio

14 FEB 1995

CARRARA



in mia presenza, dopo essere stata da me ammonita
sulla responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di dichiarazione mendace.

[illegible]



DIREZIONE GENERALE

DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

DOMANDA DI VOLTURE NEL CATASTO EDILIZIO URBANO

Comune di CARRARA Provincia di MASSA-CARRARAIA SOTTOSCRITTO CORSI BrunaNELLA QUALITÀ DI erede CON RECAPITOIN Marina di Carrara VIA A. Bertoloni n. 34

chiede, a norma della Legge 1° ottobre 1969, n. 679, che siano introdotte

negli atti catastali le mutazioni indicate nei QUADRI A e B, con riferimento ai sottoindicati documenti.

VOLTURE: Soggetto a tributo ☐	
Esenti ☐	
DISTR. D'IMPOSTA <u>Carrara</u>	
Comune <u>Carrara</u>	
NOTA DI VOLTURE N. <u>1546</u> /19	
30 APR 1999	
TIMBRO D'ARRIVO	
IMPOSTA DI BOLLO - SPAZIO PER LE MARCHE	
oppure:	
l'imposta è stata assolta con la D.V. n.	
19. presentata alla Sezione II (NCT) oppure:	
D.V. esente per la legge n. del	

DOCUMENTO TRASLATIVO, allegato in copia alla presente (ovvero alla domanda n. /19. del NCEU NCT) registrato il

TESTAMENTO allegato in copia alla presente (ovvero alla domanda n. /19. del NCEU NCT) registrato il

DENUNCIA di successione riun-d'usu. allegata in copia alla presente (ovvero alla domanda n. /19. del NCEU (NCT) registrato ilCERTIFICATI DI PARTITA portanti i nn. 2010 /19 90

CERTIFICATI DI AVVENUTA DICHIARAZIONE portanti i nn. /19

CERTIFICATI DI AVVENUTA DENUNCIA DI VARIAZIONE portanti i nn. /19

ATTO NOTORIO per passaggi intermedi mancanti (solo nelle successioni) in data allegato alla presente domanda (ovvero

alla domanda n. /19. del NCEU NCT)

Comunica inoltre

Dichiara in particolare che le intestazioni delle partite catastali N. 2108 identificano esattamente le corrispondenti ditte da cui ha luogo il trasferimento. Al contrario le intestazioni delle partite catastali N. non identificano le corrispondenti ditte da cui ha luogo il trasferimento: nel QUADRO C1 sono riportati gli elementi indicativi delle volture non ancora introdotte negli atti catastali; nel QUADRO C2 è riferita la cronistoria dei passaggi intervenuti senza atti legali.

CAUSALE DEL TRASFERIMENTO, SUCCESSIONE DI CORSI, ALFREDO
 (comprato, diviso, esproprio etc., ovvero, successione testata o intestata, etc.)
 COMUNE DI SUCCESSIONE DI CORSI, ALFREDO
 (comprato, diviso, esproprio etc., ovvero, successione testata o intestata, etc.)
 DATA DEL DOCUMENTO OVERO (in caso di successione, sia testata che intestata) DELLA MORTE, 20/10/1953
 DENUNCIA SUCCESSIONE
 (rogito, decreto, sentenza, etc., ovvero testamento - pubblico o olografo - intestata, etc.)
 SEDE (*)
 OD AUTORITÀ EMITTENTE O GIUDICANTE (*)
 Qualifica, se funzionario
 REPERTORIO O NUMERO D'ORDINE DEL DOCUMENTO (*)
 ROGANTE
 Provinces, AGENZIA

ESTREMI DI REGISTRAZIONE O (per le successioni intestate) DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA: Ufficio **Carrara** Data **26/3/90** Numero **0/765** Volume **186** (*) da lasciare in bianco, in caso di successione intestata

ADRO A	INTESTAZIONE DELLE PARTITE A CUI I BENI SONO TRASFERITI
--------	---

LETTERA DISTINTIVA	NUMERO D'ORDINE	COGNOME		NOME	SEDE LEGALE (comune) *		PR.	DATA DI NASCITA			SSO	CODICE FISCALE				TITOLO		QUOTA	RIS. UFFICIO CODICE
					COMUNE o STATO ESTERO DI NASCITA	gg		mm	aaa	M/F									
1	2		3			4		5	6	7	8	9	10						
A	1	CORSI	Dealta		Carrara	MS	08/07/908	F	CRS	DLT	11C	68	B8320	- proprietaria			1/2	A	
	2	CORSI	Bruna		Carrara	MS	15/10917	F	CRS	BRN	17R	55	B832N	- proprietaria			1/2		

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: Qualora il trasferimento riguardi una quota di una partita con più contestati, è consentito omettere gli intestatari della quota non interessate, indicando solo il nuovo - o nuovi - intestatari della quota trasferita, con la precisazione fra parentesi: - (in sostituzione di); (col. 2) la numerazione degli intestati va messa nell'ambito di ciascuna lettera distintiva; (col. 3) dopo il cognome e nome, scrivere le eventuali indicazioni supplementari nelle righe successive.

[illegible]

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: (col. 3) le u. l. con più identificativi graffiati vanno indicate con un unico progressivo in corrispondenza al primo identificativo; per le u. l. NON ancora censite riportare: a col. 4 la lettera P (mod. 1) oppure la lettera V (mod. 44); a col. 5 l'anno di protocollo del mod. 1 o del mod. 44; alle col. 6 e 7 il numero di protocollo del mod. 1 o 44.

QUADRO C 1 ELEMENTI INDICATIVI DELLE VOLTURE NON INTRODOTTE	
PARTITA	Indicazione del rogante, numero del repertorio e data del documento (in caso di successione, nome del defunto e data della morte)
1	2

QUADRO C 2 CRONISTORIA DEI PASSAGGI INTERVENUTI SENZA ATTI LEGALI				
PARTITA	FOGLIO (*)	NUMERO	SUB.	Indicare, con sintetico riferimento, i passaggi come descritti nel documento traslativo o nell'apposito allegato o nell'atto notorio
1	2	3	4	5

(*) Ove ne ricorra il caso, scrivere «INTERA CONSISTENZA».

INDIRIZZO DEL PRIMO INTESTATO PER OGNI «LETTERA DISTINTIVA»

.....

.....

Data

Firma del richiedente

Carri Bruma

Riservato agli Uffici

PROROGATA ALLA PRESENTAZIONE PER (motivi)	PERFEZIONATA IN DATA
MOTIVI DI RINVIO PER INSEGUIBILITÀ	
MODELLO 84 IN DATA	NOTIFICATO IN DATA
DISPOSTO IL SOPRALLUOGO IN DATA	LA VOLTURA È STATA DEFINITA IN BASE
	PROCESSO VERBALE N. IN DATA
DICHIARATA INSEGUIBILE IN MODO ASSOLUTO PER	IN DATA
DENUNCIA DI VARIAZIONE DA DEFINIRE	
Data	
IL REGISTRATORE (o IL REVISORE)	IL DIRIGENTE



CONSULTAZIONE PER PARTICELLA
ATTUALE

Foglio : 89 Numero : 318

PARTITA n. : 58469

INTESTAZIONE - TITOLO

C. F.

- . CORSI BRUNA nata a CARRARA il 15/10/17 ; PROPRIETARIA PER 1/2
- . CORSI DEALTA nata a CARRARA il 18/03/11 ; PROPRIETARIA PER 1/2

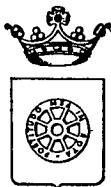
CRSBRN17R55B832N
CRSDLT11C5A28320

PARTICELLA

Superficie : 00.07.80
Qualita' : SEMIN ARBOR Classe : 2
Reddito Dominicale : 9.750 Reddito Agrario : 2.730
P.ta di Provenienza : 15986

MUTAZIONE

Dati della nota : Voltura (D) n. 106984 in atti dal 16/07/86
Atto : DEN con efficacia dal 24/09/83
Registrazione : UR - Ufficio del Registro - CARRARA
data : 12/03/84, volume 181, n. 494
P.lle prima : -----
P.lle dopo : f. 89 , n. 318 , st. 2

**COMUNE DI CARRARA**

U. S. L. N. 2

RELAZIONE SANITARIA E TECNICA

(allegato al progetto de

Costruzione posta in MARINA DI CARRARA Via BASSA 4
di proprietà di CORSI BRUNA

A) - LIQUAMI

1) - **Cucina:** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico si
Le acque luride verranno allontanate a mezzo di colonne di scarico in
P.V.C.
e convogliate in FOGNATURA COMUNALE

2) - **Gabinetto:** sarà a caduta diretta; a W.C. con cassetta di cacciata di l. 15
I tubi di caduta saranno in P.V.C. ar, collocati in appositi cassonetti, e prolungati sopra
il tetto (a incasso per) almeno m.
Le pareti verranno impermeabilizzate fino a m.
I W.C. saranno forniti singolarmente di chiusura idraulica a tenuta si
I tubi di cacciata saranno sempre e adeguatamente isolati dal tubo di acqua potabile;
I liquami saranno: 1) immessi direttamente nella fogna comunale secondo le norme proposte dal Re-
golamento comunale (si allega progetto con sezioni dei tubi, pendenze, pozzetti di raccordo ecc.)
~~2) convogliati provvisoriamente in un pozzo a tenuta a camere, distanti dalla casa m.~~
~~3) in una fossa settica a camere.~~

Dimensioni delle fosse settiche:

	1 ^a camera	2 ^a camera	3 ^a camera	4 ^a camera
larghezza				
lunghezza				
altezza (utile)				

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (o in un'impianto di sub-irrigazione
con superficie perdente di mq. a persona/vano.

L'altezza della fossa a perdere sarà di m. tenuto conto dell'altezza della falda freatica;
Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate sul fondo: non saranno messe in
comunicazione con le falde sottostanti

Le fosse a perdere distano m. dalle fondamenta dell'abitazione.

Altre notizie:

I gabinetti interni saranno aereati mediante 2 canne: 1 canna della sezione di _____ di ventilazione munita di aspiratore che arriva fino a _____, 1 canna di ventilazione statica di sezione _____; la porta sarà elevata dal pavimento di cm. _____ o munita di griglie in basso con apertura posta a m. _____ dal pavimento.

B) - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente 1) - dall'acquedotto si con serbatoi no coperti che alimentano anche la cucina _____ non alimentano la cucina _____

2) - da un pozzo _____ 3) - _____
il pozzo distante dalla casa m. _____; dalla fossa settica m. _____; dalla fossa a perdere m. _____
Il pozzo è fondo m. _____; è a valle _____; a monte _____; dal pozzo nero _____ fossa settica _____; fossa a perdere _____ concimaia _____ da cisterna _____

C) - IMMONDIZIE

Verranno raccolte: in una concimaia _____; dalla Nettezza Urbana si I contenitori individuali provvisoriamente verranno sistemati in appositi raccoglitori _____

D) - ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale _____
Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m. _____ sarà areato _____
Si provvederà all'isolamento laterale dei muri dei _____; i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m. _____ Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale _____

E) - PARTICOLARI TECNICI

1) - altezza dei vani del seminterrato _____ interrati per m. _____; del piano terra 2,70 dell'ammezzato _____; dei piani intermedi _____; dell'ultimo piano/attico _____

2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/8 della superficie delle stanze.

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm. 30, una alzata di cm. 16. Le scale saranno aereate ed illuminate direttamente _____ ed interrotte da pianerottoli _____
Non aereate ed illuminate ma _____

4) - Le pareti esterne saranno intonacate con intonaco di civile

5) - Le acque meteoriche verranno allontanate e smaltite naturalmente
sul terreno

- 6) - Sarà fatto lo stenditoio no
7) - La casa sarà soffittata si
8) - Le soffitte saranno usabili/abitabili/non abitabili.
9) - Sarà messo in opera un sistema di isolamento termo-acustico delle pareti esterne

con
e sarà disposto per un isolamento acustico fra appartamenti mediante

La copertura sarà eseguita in lapis in laterizio armato con sovrante manto in tegole di laterizio
Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano. (Precisare isolamento termico

F) - ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE si/no

Verrà posto in opera un ascensore

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato:

L'altezza del vano corsa dell'ascensore sarà di m.

Le pareti perimetrali del vano saranno in

Il vano motori sarà collocato

L'aerazione del vano motore sarà di mq.

G) - FUMI E VAPORI

1) - Cucine: le cucine saranno dotate di cappa fumaria si e di canna fumaria si della seguente dimensione di 100 con sezione: circolare/rettangolare/quadrata.

Il comignolo arriverà fino a m. 1.00 oltre il culmine del tetto e terminerà con Tetto di cemento
Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo

La sezione del collettore principale sarà di cmq. Vi saranno collegate n. cucine, la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. Complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine. Il collegamento avverrà a m. dal pavimento del piano superiore.

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico. Il comignolo avrà un'altezza di m. oltre il culmine del tetto.

H) - IMPIANTO TERMICO PER RISCALDAMENTO AMBIENTI (singolo)

Impianto termico singolo a legna, carbone, kerosene, gasolio, gas metano, gas GPL

potenzialità in K-calorie ora 20.000

ubicazione del bruciatore: all'interno dell'appartamento, nel

all'esterno dell'appartamento nel retro del faticato superficie di aereazione **continua** del locale dove è installato il bruciatore cmq.

Canna fumaria singola di cmq.
Canna fumaria multipla ramo principale cmq. rami secondari n. di cmq.
innestata a cm. sopra il bruciatore
canne fumarie n.

IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO

a gasolio, gas metano, gas GPL

Ubicazione del locale bruciatore

Accesso da

Superficie del locale

Aereazione

apertura in controcorrente n. superficie spessore delle pareti perimetrali
cm.

Materiali usati nelle pareti

Potenzialità in K-calorie-ora

Canna fumaria in alta m. di sezione di cmq. combustibile
usato contenuto in contenitori da kg. mc.

Contenitori collocati all'interno del fabbricato in nicchia chiusa all'interno e aperta all'esterno me-
diante 2 fori di cmq.

Contenitori collocati all'esterno del fabbricato:

interrati fuori terra in
all'aria aperta lontani dai fabbricati m. da linee elettriche
m.

Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di
calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fu-
marie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I col-
legamenti necessari in casi particolari avranno un'inclinazione di gradi 45 ed avranno una lun-
ghezza non superiore a m. 3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

L'isolamento termico sarà realizzato come da progetto allegato.

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri com-
bustibili liquidi.

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di disposi-
tivo atto ad evitare spegnimento per reflussi d'aria (la sezione della canna di cmq.).

Il vano sarà areato mediante

Si allèga schema dell'impianto

IL TECNICO

Deenlan

IL PROPRIETARIO

Corsi Bruna



COMUNE DI CARRARA

RIPARTIZIONE URBANISTICA INFORMATIVA DEL PROGETTO PRESENTATA PER CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE COMUNALE

DITTA:

residente in via

TERRENO di cui ai mappali N.: Fg.

loc. via

PROGETTISTA

RISPONDENZA AL P.R.G. 1971 - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

e successive varianti

Classificazione della Zona

.....

	PROGETTO	P.R.G.C.	non resp.
Distanza dal confine nord			
Distanza dal confine Sud			
Distanza dal confine Est			
Distanza dal confine Ovest			
Distanza dalla strada o suo asse			
Rap. di cop. (Sup. cop./Sup. terreno)			
Indice di fabbricabilità mc./mq.			
Superficie coperta massima			
Superficie coperta minima			
N° dei piani e altezza massima			
Arretramento piano attico			
Distanze da sbalzi e Bow Window			
Rapporto cortili interni /			
Sup. porticati oltre la sup. cop. e fabbr./o volume			
Rapp. sup. facciate / Sup. cortile			
Terrazze - Distanze dai confini			
		R.E.C. e Leggi varie	
Distanze reciproca tra fabbricati			
Sup. a parcheggio art. 18 L. 765/67			
Sup. a parcheggio art. 17 D.M. 1444/68			
Sup. a parcheggio zona mostre e depositi artigianali			
Somma dei parcheggi nel caso di insed. direz.			
Altezza interna dei negozi (art. 6 N.T.A. P.R.G. '71)			
Altezza di portici (art. 42 R.E.C.)			
Aggetti di cui all'art. 29, II comma, R.E.C.			
Aggetti di cui all'art. 2, Tit. III, N.T.A. del P.R.G.			

Ricade in area subordinata al P.R.P.
o lottizzazione convenzionata

Aree produttive (PIP)

Classificazione della Zona

	PROGETTO	P.R.G.C.	non resp.
Distanza dal confine nord			
Distanza dal confine Sud			
Distanza dal confine Est			
Distanza dal confine Ovest			
Distanza minima tra edifici fiancheggianti			
Distanza dalle strade			
Distanze delle incastellature			
Piazzale di accesso			
Altezza massima			
Parcheggi 1 mq./40 mc.			
Verde privato 1 mq./40 mc.			
Rapporto di copertura			
Spazio manovra 1/2 sec.			
Iff. (aree artigianali)			
Lotto minimo (aree artigianali)			

Ricade in area subordinata al P.R.P. o lottizzazione convenzionata	
---	--

Interventi in Aree di Recupero (L. 457/78 e L.R. 59/80)

Il Progetto prevede:

	RICADENTE IN ZONA OMOGENEA A		RICADENTE FUORI ZONA OMOGENEA A	
	ammesso	non ammesso	ammesso	non ammesso
Manutenzione straordinaria B	☐	☐	☐	☐
Restauro e risanamento conservativo C	☐	☐	☐	☐
Lavori di categoria D/1 (L.R. N° 59/80)	☐	☐	☐	☐
Lavori di categoria D/2 (L.R. N° 59/80)	☐	☐	☐	☐
Lavori di categoria D/3 (L.R. N° 59/80)	☐	☐	☐	☐
Lavori di categoria E cap. v.1) (L.R. N° 59/80)	☐	☐	☐	☐
Lavori di categoria E, cap. v.2) (L.R. N° 59/80)	☐	☐	☐	☐
Lavori di categoria E di cui alla variante adottata il 16/3/1983 Delib. N° 379	☐	☐	☐	☐

INQUADRAMENTO NEGLI STRUMENTI URBANISTICI

	PROGETTISTA	UFFICIO
Il Progetto è in regola col P.R.G. vigente approvato con D.M. N. 2755 del 2.8.1971	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Con PRG del CZIA approvato dalla G.R.T. n. 821 del 6.2.80 e varianti	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Il Progetto rispetta la salvaguardia allo strumento adottato il 16.3.83 delib. N. 379 ai sensi art. 5, L.R. 59/80 Frazioni a Monte	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Il Progetto rispetta la salvaguardia del P.R.P. del Centro Storico adottato il 14.11.79, delib. n. 539	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Il Progetto rispetta la salvaguardia del P.R.P. Aree Artigianali o Mostre e Dep. adottati il 9.6.83 delib. nn. 466 e 467	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Il Progetto rientra nel P.P.A. vigente?	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐

RISPONDENZA AI VINCOLI LEGGI NAZIONALI

Ricade in fascia di rispetto Autostrada. Ha conseguito parere favorevole alla SALT o ANAS nota prod. del	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Ricade in fascia di rispetto dell'Aurelia. Ha conseguito parere favorevole dell'ANAS nota prod. del	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Ricade in fascia di ml. 33,00 a protezione delle strade di cui al D.M. 1.4.68	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Ricade entro la distanza di ml. 10,00 dai fiumi, torrenti e loro argini. Ha conseguito parere favorevole del Genio Civile nota prot. del	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Ricade entro la distanza di ml. 30,00 dalla linea FF.SS. Ha conseguito parere favorevole della Direzione Compartimentale delle FF.SS. nota prod. del	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Ricade entro la distanza di Sicurezza dagli Elettrodotti. Ha conseguito parere favorevole dell'ENEL o FF.SS. nota prod. del	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Ricade entro il Vincolo Idrogeologico di Marina ☐ o di Carrara ☐ di cui alla Legge N° 3267 del 30.12.23. Ha conseguito parere favorevole dall'Amministrazione Provinciale Settore Foreste nota prot. del	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Ricade nel Vincolo di Tutela Monumentale ai sensi L. N. 1089/39 in quanto edificio notificato di proprietà privata	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Edificio di vetustà superiore a 50 anni e di natura pubblica: chiese, scuole, ecc.	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Ha conseguito parere favorevole della Soprintendenza Beni Culturali di Pisa come da nota prot. del	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐

Ricade nel Vincolo di Tutela Paesaggistica di cui alla L. N. 1492/39 in località:

— Marina di Carrara D.M. 3.2.1969	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
— Fossola D.M. 30.9.52	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
— Campocecina D.M. 24.10.69	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
— della Villa Dervillè vincolo proposto	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
— altri	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐

Ha conseguito il parere favorevole della:

- a) C.B.A. nota prot. n. del
- b) Soprintend. Beni Culturali di Pisa nota prot. n. del

Ricade nelle aree previste dalla Legge 8.8.1985 n. 431 di Tutela Ambientale in quanto:

1) entro 300 ml. dal mare	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
2) entro 150 ml. dai fiumi	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
3) entro area boschiva del vincolo idrogeologico di cui alla L. 30/12/1923	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
4) entro un parco di valore ambientale come:		
a) Campocecina L.R. 21/1/85	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
b) Oasi protetta di Campocecina	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
c) di proprietà privata (Vincolo Assoluto di P.R.G.) - (Zona Int. Paesistico B del P.R.G.) Villa Fabbricotti D.M. 22.10.1956	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
d) entro area boschiva che ha subito incendio	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
e) altri	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐

Ha conseguito parere favorevole della:

- a) C.B.A. nota prot. n. del
- b) Soprint. Beni Culturali e Ambientali di Pisa nota n. del

Ricade nella Zona di recupero (Art. 27 L. 457/78)	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
---	---	---

Ricade nella Zona Omogenea A	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
------------------------------	---	---

Ricade in Zona Edilizia A del P.R.G.	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
--------------------------------------	---	---

Ha conseguito parere favorevole della:

- a) C.B.A. nota prot. del

Ricade nella fascia di rispetto stradale della Via Provinciale. Ha conseguito parere favorevole dell'Amministrazione Provinciale nota prot. n.

NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
---	---

Ricade nel Vincolo Assoluto Cimiteriale

NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
---	---

Ricade nell'area del Demanio OO.MM.. Ha conseguito parere favorevole dell'Ufficio

Circondariale Marittimo di Viareggio come da nota prot. n. del con la quale si assegna anche l'area in concessione demaniale

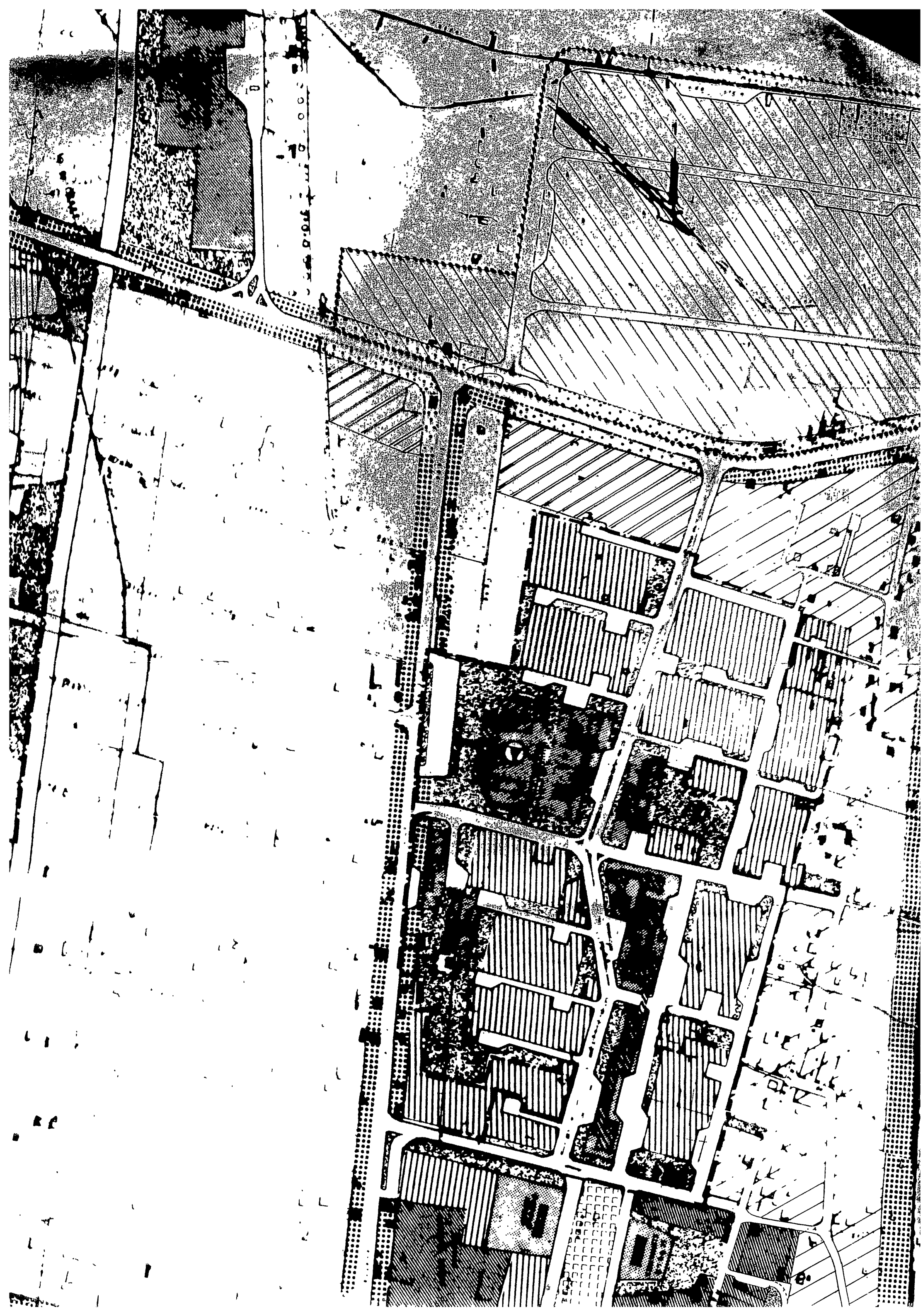
NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
---	---

IL PROPRIETARIO Corsi Bruno IL PROGETTISTA

VISTO IL TECNICO

VISTO IL FUNZIONARIO

VISTO ARCH. CAPO

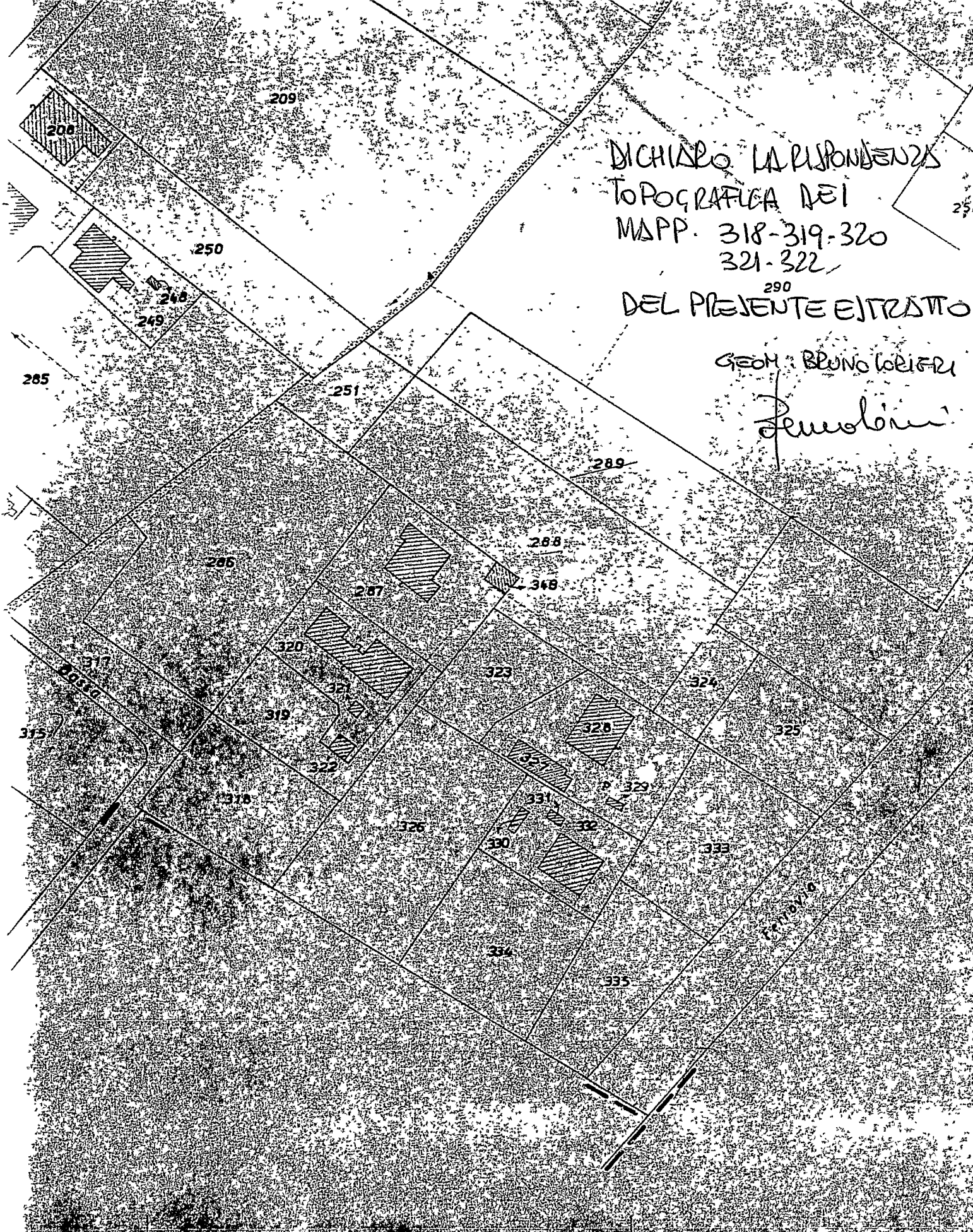


DICHISPO LA RISPONDEZA
TOPOGRAFICA DEI
MAPP. 318-319-320
321-322,

²⁹⁰
DEL PRESENTE ESTRATTO

GEOM. BRUNO LORETTI

Severini



Geom. Bruno Lorieri - via Provinciale Avenza-Carrara, 138
Avenza - 54031 - tel 0585 - 858929

RELAZIONE TECNICA

= O = O = O = O =

Oggetto: ristrutturazione ed ampliamento fabbricato di civile
abitazione, in base alla L.R. 10/79 sito in Comune di
Carrara, loc. Marina di Carrara, via Bassa, 4

Proprieta' : CORSI BRUNA

= O = O = O = O =

L'intervento oggetto della presente relazione
consiste nella ristrutturazione e nell'ampliamento di una
porzione di fabbricato, ad un piano fuoriterra, ad uso
civile abitazione, ubicato in Comune di Carrara, loc. Marina
di Carrara, via Bassa 4, censito in N.C.E.U. nel fg. 89
mapp. 320 sub. 1 e 2, l'unità immobiliare interessata
dall'intervento è quella contraddistinta con il sub. 2, cat.
A/4, classe 3, vani 4, allo stesso sono asserviti i terreni
censiti al N.C.T. al fg. 89 mapp. 318 e 319 rispettivamente
di mq. 780 e 530.

Il tutto ricade secondo il P.R.G. vigente in zona
Agricola, ed è di proprietà delle Sig.re CORSI BRUNA e CORSI
DEALTA.

STATO ATTUALE

Porzione di fabbricato di vecchia costruzione, realizzato intorno agli anni 1920, costituito da quattro locali in linea, ed uno contiguo, posto sul retro, utilizzati attualmente come camera, cucina, ripostiglio, cantina e locale deposito attrezzi.

L'unità immobiliare è sprovvista di servizio igienico.

Oltre ai terreni di proprietà (mapp. 318-319) precedentemente menzionati, il fabbricato ha un'area di pertinenza su tutti e quattro i lati.

Il piano di calpestio dei locali ad uso cucina e camera è ad una quota di ml. + 0.40 dal piano di campagna, mentre per gli altri locali la quota è la stessa del piano di campagna.

Attualmente l'unità immobiliare ha una superficie coperta di mq. 80.96 una superficie utile di mq. 69.72 ed un'altezza in gronda di ml. 3.25 per la parte restrostante (deposito attrezzi), e di ml. 4.10 per la rimanente porzione, il tutto per un volume totale di mc. 317.25.

La struttura portante è in muratura di mattoni pieni di laterizio.

La copertura per quanto riguarda il corpo principale è a capanna, con la linea di colmo parallela al lato più lungo del fabbricato, mentre è a falda unica inclinata per la parte posta sul retro; la struttura di copertura è in legno, sormontata da un tavolato rifinito con manto di tegole piane in laterizio tipo "marsigliesi".

L'impianto elettrico esistente, a treccia, esterno alla muratura, non è rispondente alle norme CEI ed alle normative vigenti.

L'unità immobiliare è sprovvista di impianto di riscaldamento.

Gli infissi, interni ed esterni, sono in legno ed in cattivo stato conservativo.

Esternamente le pareti del fabbricato sono in parte intonacate e tinteggiate, mentre alcune parti sono in muratura a vista.

Attualmente il fabbricato è allacciato alla rete dell'acquedotto comunale, dell'E.N.E.L., ed alla rete distributiva del gas, risulta invece sprovvisto di allacciamento alla rete fognaria comunale.

Complessivamente il fabbricato risulta in mediocri stati di conservazione, in quanto non è mai stato sottoposto ad alcun intervento manutentivo che ne avrebbe limitato lo stato riscontrato attualmente.

STATO DI PROGETTO

Le considerazioni preliminari al progetto sono state quelle di realizzare un ampliamento conforme ai dettami della L.R. 10/79, particolare attenzione è stata data inoltre, al consolidamento strutturale, mediante l'esecuzione di una struttura intelaiata in c.a. indipendente dal fabbricato attuale.

L'ampliamento sarà realizzato sul davanti del fabbricato, mentre il retro sarà parzialmente demolito.

Una diversa distribuzione degli spazi interni

esistenti e la realizzazione dell'ampliamento, consentirà uno sfruttamento più razionale e funzionale dell'intera unità immobiliare, che sarà costituita da ingresso, soggiorno/pranzo, cucina, disimpegno, tre camere e doppi servizi igienici.

Al termine dei lavori la superficie coperta totale sarà di mq. 131.27 ed il volume di mc. 466.01, con un aumento di superficie coperta di mq. 50.31 e di volume di mc. 148.76.

La superficie utile abitabile sarà di mq. 109.22, conforme quindi a quanto stabilito dalla L.R. 10/79, che permette ampliamenti fino a mq. 110 per singola unità immobiliare ricadente in zona agricola.

La nuova copertura del fabbricato sarà a padiglione rifinita con manto di tegole in laterizio.

Il solaio di calpestio del piano rialzato sarà ad una quota di ml. + 0.55 rispetto al piano di campagna, l'altezza interna netta dei locali sarà di ml. 2.70.

L'altezza del fabbricato varierà, dallo stato attuale a quello di progetto, nel modo seguente:

- parte sul retro da ml. 3.25 a ml. 3.55
- parte sul davanti da ml. 4.10 a ml. 3.55

La superficie destinata a parcheggio deve essere uguale ad 1 mq. per ogni 10 mc. di volumetria del fabbricato, e quindi mq. 47.00, in progetto la superficie destinata a parcheggio è di ml. 10.00x5.00 = mq. 50.00.

L'area destinata a parcheggio e lo stradello di pertinenza del fabbricato per l'accesso ed il recesso da via Bassa, sarà realizzata con pavimentazione in betonelle in

cemento autobloccanti, la restante area scoperta sarà sistemata a giardino.

I nuovi lavori interesseranno:

- la demolizione parziale del locale posto sul retro
- la realizzazione di una nuova struttura portante formata da pilastri e travi in c.a.
- tutti i solai saranno in laterizio armato tipo travetti e pignatte
- copertura a padiglione
- il manto di copertura sarà in tegole di laterizio tipo Portoghesi
- il tamponamento sarà in laterizio tipo Poroton per la parte in ampliamento
- per l'esistente è prevista la realizzazione di una controparete interna in mattoni di laterizio DOPPIO UNI con interposti pannelli di materiale coibente
- le pareti interne divisorie saranno in muratura di laterizio dello spessore di cm. 8
- tutte le facciate interne, pareti e soffitti, saranno intonacate con intonaco rifinito a pastina fine, tinteggiate con tempera lavabile
- le facciate esterne saranno rifinite con intonaco liscio a pastina fine e tinteggiate con colore rosa antico
- gli infissi interni saranno in legno, di colore naturale
- gli infissi esterni saranno in alluminio preverniciato di colore verde
- la gronda sarà realizzata in c.a.
- la pavimentazione della terrazza esterna sarà in mattonelle

di klinker rosso

- le acque nere domestiche di rifiuto verranno immesse nella fognatura comunale tramite tubazioni in P.V.C. a norme U.N.I.
- le acque meteoriche saranno smaltite naturalmente dal terreno, lasciando inalterata la pendenza attuale dello stesso.

Alla fine dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento, tutti gli impianti dell'immobile saranno allacciati alle reti tecnologiche principali:

- acquedotto comunale per l'approvvigionamento idrico
- E.N.E.L. per impianto elettrico di potenzialità inferiore a 3 Kw/h con impianto realizzato secondo le normative C.E.I. ed U.S.L. vigenti e L. 46/90, sarà realizzato sottotraccia e le tre linee (FM-TERRA-FASE LUCE) poste in tubazioni autoestinguenti, sarà realizzato un quadro generale con la posa in opera di differenziale magnetotermico (salvavita), ed adeguato sistema di dispersione elettrico.
- l'impianto di riscaldamento sarà realizzato rispondente alle normative vigenti in materia ed in particolare con la L. 1083/71 e L. 46/90; l'impianto sarà singolo, del tipo "monotubo" con potenzialità inferiore a 30.000 Kcal./h, elementi radianti in alluminio preverniciato, tubazioni in rame, isolate termicamente ed elettrostaticamente, e completo delle tubazioni per l'adduzione dell'acqua potabile per la cucina ed i servizi igienici, realizzate in polipropilene termosaldabile a norme IIP e conforme alle norme igienico-sanitarie .

L'ampliamento dell'immobile verrà eseguito seguendo tutti i criteri della perfetta regola d'arte per quanto riguarda strutture in c.a.

RAPPORTO DI ILLUMINAZIONE

LOCALE	SUP.	SUP. AP.	RAPP.	VOLUME
CUCINA	12.18	1.54	1/7.9	21.40
SOG.-PRANZ.	34.68	7.53	1/4.7	47.56
DISIMP.	7.19	0.91	1/7.9	28.25
CAMERA 1	13.79	2.24	1/7.7	47.56
CAMERA 2	13.16	2.24	1/5.8	47.56
CAMERA 3	14.26	2.24	1/6.5	44.28
W.C. 1	5.18	0.91	1/5.6	5.35
W.C. 2	5.18	0.91	1/5.6	14.09

IL TECNICO

GEOM. BRUNO LORIERI

**COMUNE DI CARRARA
SETT. URBANISTICA**

Prot.n. 9739/2266 Concessione Edilizia
a titolo oneroso n°151 del 10/07/95.

n° 151/95.

**TAGLIANDO A
DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI**
(art. 16-17-18 del Regolamento Edilizio Comunale)

**COPIA DA RESTITUIRE AL COMUNE DI CARRARA SETT.URBANISTICA.
COPIA PER IL TITOLARE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO.**

Al Sig. **Sindaco**
del Comune di
CARRARA

Il sottoscritto CORSI BRUNA in qualità di titolare della concessione edilizia 151 del 10/07/95, premesso che sono state ottemperati i seguenti adempimenti di legge e Regolamento Edilizio Comunale:

- istanza di allineamento (art.16-17 R.E.C.) in data;
- deposito c/o Genio Civile (L.64/74-L.1086/71-L.R. 88/82)
in data.....prot. n°.....;
- dichiarazione di esenzione da parte della D.L. in data.....;
- deposito relazione Legge 373/76 e L.10/91 in dataprot.....;
- o dichiarazione della D.L. di esenzione in data.....;

DICHIARA

- sotto la propria personale responsabilità in modo inequivocabile e senza possibilità di errore e di ulteriori correzioni che in data.....hanno avuto **INIZIO I LAVORI** di cui alla citata concessione edilizia.

In fede il proprietario

Il sottoscritto.....in qualità di Direttore Lavori delle opere di cui alla sopracitata concessione edilizia confermo e sottoscrivo quanto sopra dichiarato dal concessionario.

In fede il tecnico

E' d'obbligo la restituzione al Sett.Urbanistica. La mancata presentazione del tagliando o la sua presentazione senza preventivo ottenimento dell'allineamento comporta le sanzioni penali ai sensi del punto d) art.21 del Regolamento Edilizio Comunale.

Prot.n. 9739/2266 Concessione Edilizia a titolo oneroso n.151 del 10/07/95.
Tecnico GEOM.GALLETTO
Amministrativo SOGGIA

Modello 5/94.
Istruttoria 351/95

**COMUNE DI CARRARA
SETT. URBANISTICA**

Prot.n. 9739/2266 Concessione Edilizia
a titolo oneroso n°151 del 10/07/95.

n° 151/95.

**TAGLIANDO B
DICHIARAZIONE DI COMPLETAMENTO COPERTURA
(art. 16-17-18 del Regolamento Edilizio Comunale)**

**COPIA DA RESTITUIRE AL COMUNE DI CARRARA SETT.URBANISTICA.
COPIA PER IL TITOLARE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO.**

**Al Sig. Sindaco
del Comune di
CARRARA**

Il sottoscritto CORSI BRUNA in qualità di titolare della concessione edilizia n.151 del 10/07/95, dichiaro sotto la mia personale responsabilità in modo inequivocabile e senza possibilità di errore e di ulteriori correzioni che in data.....ho **COMPLETATO LA COPERTURA** di cui al citato atto amministrativo.

In fede il proprietario

Il sottoscritto.....in qualità di tecnico, abilitato dalla legge, accettato l'incarico affidatomi dal Sig. CORSI BRUNA dichiaro che attualmente i lavori eseguiti sotto la mia personale responsabilità rispondono alla concessione edilizia n° 151 del 10/07/95

In fede il tecnico

La presente dichiarazione ha validità unica ed assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali la presente spetta per competenza.

In fede il tecnico

il fede il proprietario

E' d'obbligo la restituzione al Sett.Urbanistica. La mancata presentazione del tagliando o la sua presentazione senza preventivo ottenimento dell'allineamento comporta ai sensi dell'art.32 legge 17.8.42 n°1150 le sanzioni previste dall'art.41 della stessa legge modificata dall'art.13 della legge 6.8.67 n°765, ed inoltre quelle previste dall'art.17 della legge 28.1.77 n°10 nonché legge 28.2.85 n°47.

COMUNE DI CARRARA

RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA

PER IL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO,
AI SENSI DELLA L. R. 10/79, DEL FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA CORSI BRUNA
IN VIA DELLA BASSA N. 4, A MARINA DI CARRARA.

Ameglia, 13 febbraio 1995

Dott. Geol. *Daniela* RAGGI



Il progetto redatto dal Geom. Bruno Lorieri prevede la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento di un fabbricato di civile abitazione esistente che si sviluppa su un unico piano con struttura portante in muratura di mattoni pieni per una volumetria di circa 317 mc.

Sono previste limitate modifiche interne per la realizzazione dei servizi igienici e per l'utilizzo abitativo di un vano retrostante, attualmente adibito a deposito attrezzi, nonché l'ampliamento lungo il lato mare con la costruzione di due vani ad uso soggiorno e cucina; il progetto consiste pertanto in un aumento della volumetria di poco inferiore a 150 mc.

Il fabbricato cui si riferiscono i lavori in oggetto è situato nella piana tra Avenza e Marina di Carrara poco a monte dei cavalcavia dell'Autostrada A12, nella posizione indicata in **Figura 1**, alla quota di circa 2,50 m sul livello del mare, in quel tratto della pianura dove i sedimenti sabbiosi del litorale fanno transizione ai terreni alluvionali depositati in passato dal Torrente Carrione.

La stessa **Figura 1** mostra infatti i principali lineamenti geolitologici e geomorfologici della zona:

le sabbie delle dune costiere (**sb**) si attestano lungo la falcatura di una antica linea di costa, poco a valle dell'Autostrada A12,

i terreni limoso sabbiosi (**ls**) di ambiente fluviale e palustre formano una ampia fascia di raccordo con le ghiaie fluviali (**at**), che si incontrano in prossimità della sede della linea ferroviaria "Genova-Pisa", dove un evidente gradino indica una ancor più antica linea di costa.

Il fabbricato in esame è situato sui depositi limoso sabbiosi recenti indicati con la sigla **ls**.

Per una verifica diretta della natura dei terreni affioranti, nel corrente mese di febbraio è stato eseguito un sopralluogo nei dintorni dell'area di imposta del fabbricato: il terreno in superficie è risultato costituito da una sabbia fine limosa poco permeabile; il drenaggio delle acque meteoriche è assicurato dalla presenza di alcuni fossi di scolo lungo i confini di proprietà.

Per quanto riguarda la caratterizzazione fisico meccanica di questi depositi sono stati utilizzati i risultati di numerose indagini geognostiche svolte nelle vicinanze, tra le quali alcune prove penetrometriche che hanno evidenziato la scarsa resistenza dinamica, dell'ordine di 3-4 colpi, tipica di questi sedimenti limoso sabbiosi.

La debole consistenza di questi terreni non è comunque tale da rappresentare un elemento negativo per la stabilità dei piccoli fabbricati esistenti nella zona; questi terreni offrono quindi sufficiente portanza anche per la realizzazione delle modeste strutture in progetto.

Una fondazione su travi larghe 80 cm ed impostate a circa 80 cm sotto il piano di campagna garantisce infatti un **carico di sicurezza** di poco inferiore a **1 Kg/cm²** con cedimenti di entità limitata e pertanto sicuramente ammissibili.

La falda acquifera presente nel sottosuolo è soggetta a limitate oscillazioni stagionali che le consentono di raggiungere quote prossime al piano di campagna; in seguito a piogge intense e concentrate in periodi di breve durata è infatti possibile la saturazione anche degli strati di terreno più superficiali; questo fenomeno è particolarmente accentuato in concomitanza con le principali mareggiate.

In questi periodi diviene importante la funzione dei fossi di scolo presenti nella zona che devono assicurare il regolare allontanamento delle acque meteoriche ed evitarne il ristagno sul terreno.

È quindi necessario che la rete di drenaggio superficiale sia oggetto di regolare manutenzione.

Per quanto riguarda la risposta dell'insieme terreno-struttura alle sollecitazioni sismiche, si deve dapprima rilevare che i sedimenti presenti sono scarsamente suscettibili al fenomeno della liquefazione, che in questa zona può verificarsi solo in caso di terremoti con intensità superiore a 8° MSK; non sono inoltre presenti fattori che possano determinare particolari fenomeni di amplificazione sismica.

Sulla base di quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole alla fattibilità geologica ed idrogeologica del progetto esaminato.

Ameiglia, 13 febbraio 1995

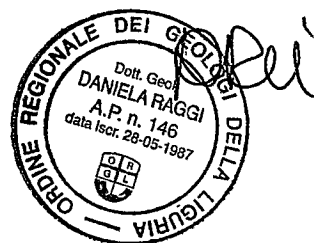
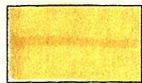
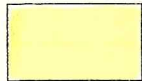


FIGURA 1 - CARTA GEOLITOLOGICA

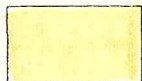
scala 1:10.000



sb sabbie fini delle dune e dei tomboli costieri



ls limi e sabbie limose di ambiente fluviale e palustre



at depositi alluvionali antichi ghiaioso-sabbiosi



ubicazione edificio in esame

